



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobiانchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T – P. IVA: 01302980030

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2009

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	4
TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI, SEQUESTRI E PIGNORAMENTI	8
ANNOTAZIONI NEI REGISTRI IMMOBILIARI.....	9
UFFICI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO.....	10
COMMISSIONI BANCARIE DI MASSIMO SCOPERTO.....	10
PORTABILITA' DEI MUTUI IPOTECARI - SURROGAZIONE PER PAGAMENTO.....	11
CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA DELLE IPOTECHE	13
MUTUI IPOTECARI – TETTO AI TASSI DI INTERESSE E PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE	14
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE PER SERVIZI BANCARI O FINANZIARI.....	15
TASSI USURARI.....	15
INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	16
MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE.....	16
RETROCESSIONE DI IMMOBILI CARTOLARIZZATI	18
PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI VENDITA FORZATA (ART. 490 C.P.C.)	18
CONCORSO DI NOMINA A NOTAIO	19
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	19
MISURE ANTITERRORISMO - CONGELAMENTO DI RISORSE ECONOMICHE.....	20
NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
PUBBLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	21
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER TUTTI I CITTADINI	21
TENUTA DI LIBRI CONTABILI SU SUPPORTO INFORMATICO.....	23

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE	23
SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI DELLE S.R.L.	24
PUBBLICITA' DELLE SOCIETA' DI CAPITALI	25
COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA	26
AZIONI PROPRIE DELLE SOCIETA'	26
INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI – CLAUSOLE IN MATERIA DI OGGETTO SOCIALE	26
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'	29
SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA	29
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' QUOTATE	30
CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' DI RISCOSSIONE	30
SOCIETA' EDITRICI	30
PARTECIPAZIONI IN BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI INTERMEDIARI	31
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	31
CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB	32
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	32
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO	32
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)	32
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – TRASFERIMENTO DI SEDE TRANSFRONTALIERO E LIBERTA' DI STABILIMENTO	33
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI	33
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – PROTEZIONE DEGLI INCAPACI MAGGIORENNI	35
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	35
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – NOTIFICAZIONE DI ATTI NOTARILI IN AMBITO EUROPEO	36
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE INTERNAZIONALE	36
PARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI	37
DIRETTIVA COMUNITARIA IN TEMA DI MULTIPROPRIETA'	37
DIRETTIVA COMUNITARIA SUI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA	38
DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI TUTELA INIBITORIA DEI CONSUMATORI	39
DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA TUTELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE	39
DIRETTIVA COMUNITARIA SU INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI QUALIFICATI	39
DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI IVA	40
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	40

NOTIFICAZIONI TELEMATICHE	40
REGISTRI INFORMATIZZATI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	41
CANCELLERIE GIUDIZIARIE – DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO	41
CONTRATTI PUBBLICI – FINANZA DI PROGETTO.....	41
RILANCIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA – “PIANO CASA”	41
INTERVENTI URGENTI PER L'ABRUZZO – DIVIETI DI ALIENAZIONE.....	41
QUOTE LATTE.....	42
NOMINA DI GIUDICI ONORARI E VICE PROCURATORI ONORARI	42
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY	42
SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DELLA NORMATIVA VIGENTE	43
REGOLE TECNICHE PER I DOCUMENTI INFORMATICI	44
BASE IMPONIBILE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.....	44
COMPENSAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI IVA.....	45
PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO	45
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE.....	46
INTERESSI PER OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE	47
DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI	47
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONI PROVINCIALI.....	47
PROROGA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE	48
STUDI DI SETTORE	48
RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE.....	49
DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	49
RIMBORSI IRAP	49
CLASS ACTION (AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI).....	49
DELEGHE AL GOVERNO	49
LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2009	50

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (in G.U. n. 132 del 10.6.2009), in vigore dal 25 giugno 2009, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che individua pertanto:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.

Il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 aveva in precedenza integrato e modificato la disciplina nazionale della certificazione energetica degli edifici, quale risultante dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. In particolare, l'art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 115/2008 ha previsto l'applicazione dell'allegato III al medesimo decreto fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 192/2005, o in alternativa fino all'emanazione della disciplina regionale attuativa in materia di certificazione energetica (stante la clausola di cedevolezza contenuta nell'art. 17 di quest'ultimo decreto).

Ora, il d. lgs. n. 59/2009 sostituisce le metodologie provvisorie previste transitoriamente dal d. lgs. n. 115/2008. Anche le nuove metodologie hanno peraltro efficacia transitoria e condizionata, in quanto si applicano solo per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali (art. 6, comma 1).

Al livello della normativa nazionale, ad oggi risulta, quindi, ancora non emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 192/2005 (che dovrà disciplinare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione); tali requisiti sono provvisoriamente sostituiti da quelli indicati nell'allegato III al d. lgs. n. 115/2008.

Con D.M. 26 giugno 2009 (in G.U. n. 158 del 10.7.2009), in vigore dal 25 luglio 2009, sono state emanate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, quali previste dall'art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 192/2005.

A decorrere, quindi, dal 25 luglio 2009, l'attestato di qualificazione energetica (AQE) è sostituito dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

Dall'art. 11, commi 1-bis e 1-ter del d. lgs. n. 192/2005 si desume che, trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee guida nazionali (e quindi a partire dal 26 giugno 2010), l'AQE rilasciato entro il 24 luglio 2009 perderà i propri effetti. Se ne evince, a contrario, che – quantomeno a livello della normativa nazionale, e salve particolari disposizioni regionali in contrario – gli AQE rilasciati fino al 24 luglio 2009 potranno essere utilizzati - per l'adempimento degli obblighi di dotazione e consegna agli acquirenti - fino al 26 giugno 2010.

Ai sensi del paragrafo 9 dell'allegato "A" del D.M. 26 giugno 2009, l'ACE potrà essere sostituito da autocertificazione dell'alienante a titolo oneroso, che attesti l'appartenenza alla classe "G", e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Detta autocertificazione potrà eventualmente essere inserita nell'atto di alienazione (oltre che

allegata allo stesso, ovvero nello stesso richiamata), e sostituirà agli effetti dell'art. 6, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 192/2005, gli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente dell'ACE.

Allo stato della normativa nazionale pertanto – e fatte salve le normative regionali che abbiano già disposto sul punto:

A) – Fino al 24 luglio 2009, non può essere ancora rilasciato l'attestato di certificazione energetica; trova pertanto tuttora applicazione l'art. 1, comma 1-*bis*, del suddetto decreto n. 192/2005, in base al quale fino all'emanazione delle linee guida in materia di certificazione energetica, ai fini della legislazione nazionale l'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica (AQE), oggetto dell'obbligo di consegna di cui *infra*;

B) – A partire dal 25 luglio 2009, l'ACE sostituisce l'AQE, ma ai sensi della normativa nazionale gli AQE redatti fino al 24 luglio 2009 saranno utilizzabili fino al 26 giugno 2010.

L'obbligo di consegna è solo civilmente sanzionato (dopo l'abrogazione dell'obbligo di allegazione e della conseguente sanzione di nullità relativa). Occorre però rammentare che – ai sensi dell'art. 15, comma 7, del d. lgs. n. 192/2005 – “Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro”.

A decorrere dal 1° luglio 2009, gli obblighi di dotazione e consegna dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica si estendono – oltre alle fattispecie per cui erano già vigenti – anche a tutte le unità immobiliari (anche quindi gli appartamenti in condominio), di vecchia o nuova costruzione, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 (v. l'art. 6, comma 1-*bis*). Come per le altre fattispecie, in assenza di un obbligo di allegazione (a livello nazionale), il notaio ha l'obbligo di informare le parti della sussistenza dell'obbligo di dotazione e consegna. Non è indispensabile l'indicazione in atto dell'avvenuta consegna, come pure la regolamentazione del relativo obbligo.

Si è posto il problema della derogabilità, o meno, dell'obbligo dell'alienante a titolo oneroso di consegna dell'attestato. La conclusione nel senso della derogabilità – e quindi la “deviazione”, con clausola contrattuale, dell'onere di consegna a carico dell'acquirente – deve ritenersi in contrasto con la ratio della normativa comunitaria ed italiana (finalizzata a migliorare il rendimento energetico degli edifici in vista di obiettivi di “ordine pubblico economico”, quali la tutela dell'ambiente, il contenimento dei consumi energetici, la sicurezza dei relativi approvvigionamenti, ed indirettamente la tutela degli acquirenti; tutti ben espressi sia nella Direttiva 2002/91/CE, sia nel d. lgs. n. 192/2005). In particolare, l'art. 1 del d. lgs. n. 192/2005 precisa che il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è finalizzato a “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico”. Appare evidente come il perseguimento di questi obiettivi non possa essere rimesso all'autonomia dei privati. La Direttiva comunitaria ha individuato – quale mezzo tecnico al fine di conseguire i suddetti fini generali ed interessi pubblici – la consegna all'acquirente dell'attestato in sede di compravendita, in modo che l'acquirente medesimo possa valutare il rendimento energetico dell'edificio e quindi indirizzare la propria scelta verso edifici con caratteristiche “migliori”. L'art. 7 della Direttiva dispone, infatti, che “Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”; e che i dati contenuti nell'attestato devono consentire “ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio”, precisando ulteriormente che “L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni”. L'art. 6, comma 1-*bis*, del d. lgs.

n. 192/2006 prevede, correlativamente, l'“onere a carico del venditore”. Se invece detto onere venisse deviato contrattualmente sull'acquirente, la finalità informativa e le finalità connesse di cui sopra verrebbero inevitabilmente frustrate (la situazione soggettiva dell'acquirente sarebbe, infatti, quella dell'onere in senso tecnico, non già quella dell'obbligo come è nel sistema legale riguardo all'alienante). Considerato che la finalità informativa dell'attestato è centrale al fine di conseguire gli interessi pubblici suindicati, e che per pacifica giurisprudenza costituzionale e comunitaria le norme nazionali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio ed alla lettera delle direttive comunitarie (la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia a seguito dell'abolizione dell'obbligo di allegazione dell'attestato agli atti traslativi), ne consegue che l'obbligo di consegna deve ritenersi inderogabile, e nulla la clausola contrattuale che ad esso deroghi.

Neanche può distinguersi tra obbligo di “dotazione” (inderogabile) e obbligo di “consegna” (asseritamente derogabile), affermando che l'interesse pubblico potrebbe essere adeguatamente soddisfatto mediante l'imposizione di un “obbligo” di dotazione a carico dell'acquirente. Non potrebbe infatti configurarsi un’“obbligazione di dotazione” a carico dell'acquirente-debitore e nei confronti del venditore-creditore, perché requisito indispensabile dell'obbligazione è l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 c.c.), mentre nel nostro caso unico soggetto privato interessato alla dotazione sarebbe proprio il compratore (e difatti la relativa situazione giuridica sarebbe qualificabile come “onere”, non come obbligo). E il soddisfacimento di un interesse pubblico non può essere rimesso allo strumento dell'onere.

Ciò non significa che l'atto notarile non possa essere ricevuto in assenza di attestato: a norma degli artt. 27 e 28 della legge n. 89/1913, il notaio non può rifiutare il proprio ministero se non quando l'atto è vietato dalla legge, e nessuna disposizione vieta il ricevimento o l'autenticazione di atti traslativi in caso di mancata consegna dell'attestato; una volta informate le parti circa l'obbligo di consegna, se le stesse intendono procedere senza consegna dell'attestato il notaio deve ricevere o autenticare l'atto, ferma la responsabilità per inadempimento dell'alienante secondo le regole ordinarie (art. 1218 c.c.).

Sono state inoltre pubblicate, nel primo semestre 2009, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali:

1) – Regione Liguria:

- Deliberazione della Giunta regionale in data 22 gennaio 2009, n. 1 (in B.U.R. n. 2, parte prima, del 4.2.2009), che ha approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22.

2) – Regione Lombardia:

- Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745 (in B.U.R. 15.1.2009, n. 2).

- Decreto dirigenziale 3 marzo 2009, n. 2055 (in B.U.R. 16.3.2009, n. 11), recante approvazione delle modalità per l'avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della Delib.G.R. n. 8/5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (in B.U.R. n. 26 del 30.6.2009), in vigore dal 1° luglio 2009.

Quest'ultima legge, modificando la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, impone l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso, nei casi e per le fattispecie previsti con deliberazione della Giunta regionale; e sanziona l'alienante, in caso di inottemperanza, con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. L'articolo 15 della legge riduce peraltro al 50% le sanzioni nei primi due anni

di applicazione della legge. L'art. 1 della legge dispone poi che il notaio che, anche giustificatamente, non abbia allegato l'attestato è obbligato a darne comunicazione entro quindici giorni dalla registrazione all'organismo regionale di accreditamento, salvi i casi in cui l'allegazione non è prescritta.

3) – *Regione Piemonte:*

Con Lettera del Dirigente della Direzione ambiente della Regione Piemonte in data 25 maggio 2009, diretta al Comitato notarile interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, è stato interpretato il combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21, comma 3, della legge regionale n. 13/2007 nel senso che l'obbligo di allegazione riguarda unicamente l'attestato di "certificazione" energetica, e non quello di "qualificazione" energetica.

Dopo l'emanazione del D.M. 26 giugno 2009 (di approvazione delle Linee guida nazionali), il panorama normativo è cambiato. Come confermato dall'art. 3, comma 3, del d.m. 26 giugno 2009 - le linee guida nazionali per la certificazione energetica si applicano nelle regioni che non abbiano ancora provveduto con propria normativa ad adottare propri strumenti di certificazione energetica.

Tuttavia, con altra Lettera del Dirigente della Direzione ambiente della Regione Piemonte in data 22 luglio 2009, la normativa vigente è stata interpretata nel senso che non sia ancora vigente, in Piemonte, l'obbligo di allegazione neanche per gli edifici esistenti, fino all'emanazione delle norme attuative regionali.

L'interpretazione della Regione è certamente opinabile, tenuto conto del fatto che sia le Linee guida nazionali, sia il D. Lgs. 115/2008 prevedono l'entrata in vigore dell'ACE nelle Regioni che non hanno ancora provveduto a dettare disposizioni attuative; e che la legge regionale n. 13/2007 prevede l'obbligo di allegazione dal 1° luglio per gli edifici esistenti, senza rinviare a norme attuative, e rinviando a queste ultime solo per gli edifici nuovi. La duplice previsione regionale, che distingue tra vecchio e nuovo proprio in base alla necessità o meno di norme attuative, e che nel primo caso fissa senz'altro una data di decorrenza per l'allegazione dell'ACE, sembra deporre in senso esattamente opposto all'interpretazione fornita dalla Regione.

Ciò nondimeno, occorre tener conto che la Regione è l'unico ente competente ad applicare la sanzione per mancata allegazione (v. la sanzione fino a 10.000 euro, prevista dall'art. 20, comma 12, della legge regionale n. 13/2007), essendo oltretutto detta sanzione l'unica conseguenza della violazione dell'obbligo di allegazione.

Pertanto, ove si segua l'interpretazione regionale:

a) – sarà possibile consegnare (e non allegare) l'ACE all'acquirente a titolo oneroso anche per gli edifici "esistenti", fino a quando verranno emanate le disposizioni attuative regionali dell'ACE;

b) – potranno essere utilizzati a tal fine – fino al 26 giugno 2010 – gli AQE redatti fino al 24 luglio 2009; mentre a partire dal 25 luglio 2009 sarà possibile unicamente rilasciare l'ACE;

c) - anche agli effetti della normativa piemontese, l'ACE potrà essere sostituito da autocertificazione dell'appartenenza dell'edificio alla classe "G".

4) – *Regione Umbria:*

- Deliberazione Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 581 (in Suppl. ord. al B.U.R. n. 24 del 27.5.2009), in vigore dal giorno 11 maggio 2009, contenente approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (in B.U.R. n. 54 del 26.11.2008).

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 17/2008, il certificato di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica degli edifici. Peraltro, detta certificazione (obbligatoria per gli enti pubblici e facoltativa per i privati, per i quali è un onere al fine di ottenere contributi ed agevolazioni, a norma dell'art. 3, commi 4 e 5, della

legge n. 17/2008), è oggetto di un obbligo di allegazione: infatti “Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell’edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all’atto di compravendita o all’atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica” (art. 6, comma 4, della legge n. 17/2008). Disposizione che trova applicazione a seguito dell’entrata in vigore di tutte le norme regolamentari previste dall’art. 19 (art. 22, comma 3, della legge n. 17/2008).

Allo stato della normativa regionale vigente, l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica è attualmente vigente in Lombardia ed Emilia Romagna; è previsto, ma non attualmente vigente, in Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta. E’ stato abrogato in Liguria.

Cfr. infine, per un prospetto sinottico ed una panoramica più ampia relativa all’istituto della certificazione energetica, e la rassegna delle norme regionali attualmente vigenti, PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici – dal 1° luglio 2009*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI, SEQUESTRI E PIGNORAMENTI

Gli articoli 58, comma 4, e 62 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, apportano alcune modificazioni alla disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo su beni immobili, inserendo, tra l’altro, nel codice civile, i nuovi articoli 2668-bis e 2668-ter.

A norma dell’art. 2668-bis, comma 1, c.c., “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”. La stessa disciplina vale, ai sensi dell’art. 2668-ter c.c., per trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Riguardo al sequestro, il tenore letterale dell’art. 2668-ter c.c. riguarda quello “conservativo”, mentre non viene menzionato il sequestro giudiziario (della cui trascrivibilità si discute), né il sequestro preventivo (soggetto, invece, a trascrizione, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.c., come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge sulla sicurezza, approvata dal Senato in data 2 luglio 2009). La *ratio* della nuova disciplina sembra deporre per l’interpretazione estensiva dell’art. 2668-ter c.c., in modo da ricomprendervi anche queste fattispecie, ove la relativa trascrizione sia stata effettuata.

Il termine ventennale di durata delle suddette trascrizioni si allinea, quindi, al termine ventennale già previsto dall’art. 563, ultimo comma, c.c., relativamente al termine di durata dell’efficacia della trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione; al termine ventennale di durata massima dell’iscrizione ipotecaria (art. 2847 c.c.), e di prescrizione dell’ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.); al termine ventennale necessario per usucapire (art. 1158 c.c.), o per la prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ult. comma, 970, 1014, n. 1, 1073, comma 1, 2880 c.c.). Per effetto di tutte queste disposizioni legislative, risulta quindi possibile, in molti casi, limitare al ventennio precedente le ispezioni ipotecarie (e le certificazioni ipotecarie). Di tale possibilità tiene conto l’art. 567, comma 2, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005 e dalla legge n. 263/2005), nel momento in cui richiede – al fine di procedere all’espropriazione forzata immobiliare – il certificato delle iscrizioni e trascrizioni eseguite nei vent’anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Certamente il ventennio costituisce il parametro al fine di valutare la diligenza notarile nell’esecuzione delle ispezioni ipotecarie, anche se a volte è necessario risalire ad una data anteriore (ad es., per verificare titoli di provenienza, parti comuni condominiali, vincoli culturali, servitù discontinue o negative difficilmente prescrivibili,

ecc.); al di fuori, infatti, delle ipotesi espressamente previste, come sopra menzionate, le altre trascrizioni hanno durata indeterminata.

Quanto all'istituto della rinnovazione della trascrizione (già previsto dall'art. 563, ult. comma, c.c.), la relativa disciplina (ora dettata dettaglio dall'art. 2668-*bis* c.c.) è modellata su quella della rinnovazione dell'ipoteca (v. gli artt. 2850 e 2851 c.c.): per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria; in luogo del titolo si può presentare la nota precedente; il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664; se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa (proprio al fine di consentire la limitazione al ventennio delle ispezioni ipotecarie, e quindi deve ritenersi – come si ritiene comunemente riguardo alla rinnovazione delle ipoteche – a pena di invalidità della rinnovazione); la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

L'art. 58, comma 4, detta una importante disposizione transitoria, disponendo che la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cioè anteriamente al 4 luglio 1989), o in un momento ancora anteriore, conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi se rinnovata entro il 4 luglio 2010). Quest'ultimo termine non vale, però, per le trascrizioni eseguite meno di vent'anni prima del 4 luglio 2009.

Conseguentemente, e a titolo esemplificativo:

a) – una trascrizione eseguita il 30 giugno 1989 deve essere rinnovata entro il 4 luglio 2010; in tal caso la relativa efficacia durerà per vent'anni da quella della trascrizione in rinnovazione;

b) – una trascrizione eseguita il 30 luglio 1989 mantiene la sua efficacia fino al 30 luglio 2009, e quindi deve essere rinnovata entro quella data; essa mantiene, anche in questo caso, la propria efficacia per vent'anni dalla data della trascrizione in rinnovazione.

Per la limitazione al ventennio delle ispezioni ipotecarie, ai fini della responsabilità professionale del notaio, cfr. PETRELLI, *Visure ipotecarie. Responsabilità civile del notaio. Limiti del danno risarcibile*, Milano, 1994, p. 110; Cass. 27 giugno 2006, n. 14813, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Notaio*, n. 60; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1330, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1065; Cass. 3 gennaio 1994, n. 6, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1783, ed in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1554; App. Torino 16 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, c. 1003; Trib. Verbania 20 dicembre 2002, in *Riv. not.*, 2003, p. 471, con nota di CASU, *Ancora in tema di obbligo di visure ipotecarie da parte del notaio*.

ANNOTAZIONI NEI REGISTRI IMMOBILIARI

L'art. 63 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, modifica alcune disposizioni riguardanti le annotazioni nei registri immobiliari (annotazioni relative sia a trascrizioni, che ad iscrizioni e ad altre annotazioni).

Viene, innanzitutto, inserito il nuovo art. 19-*bis* nella legge 27 febbraio 1985, n. 52, il quale – fatta salva la “delocalizzazione” dei registri immobiliari informatici, prevista dall'art. 61 del Codice dell'amministrazione digitale – dispone che “le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari”. Questa previsione si riferisce solamente all'ipotesi in cui la formalità originaria sia presente nell'archivio

informatico dell'ufficio. Non è, quindi, più necessario in tali casi che dette annotazioni vengano eseguite in calce alla nota originale (come prescritto dall'art. 19 della suddetta legge). L'archivio informatico suddetto contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Laddove invece la formalità originaria non sia presente nell'archivio informatico dell'ufficio, l'annotazione è eseguita secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 2 (e quindi mediante annotazione in calce alla nota originale cartacea).

Occorre tuttavia tener presente il fatto che, almeno per un periodo ventennale, le formalità cartacee sono state scannerizzate dagli uffici e quindi inserite, in tal modo, nei relativi archivi informatici; conseguentemente, anche in tali casi deve ritenersi che l'annotazione non debba più essere effettuata a margine delle note originali.

La nuova disposizione riguarda unicamente le annotazioni da eseguirsi a partire dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009. Conseguentemente, riguardo alle annotazioni eseguite fino al 3 luglio 2009, le stesse possono ritenersi validamente effettuate solo se riportate in calce alla nota cartacea originale.

UFFICI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

L'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha previsto la possibilità di trasferimento – con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio – delle sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del d.p.r. 27 marzo 1992, n. 287, presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Fatte salve le attuali sedi delle sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale, nonché, per ciascuna sezione staccata, le circoscrizioni territoriali previste dal d.m. 29 aprile 1972 (in G.U. n. 269 del 14.10.1972).

COMMISSIONI BANCARIE DI MASSIMO SCOPERTO

L'art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, ha dettato disposizioni restrittive in materia di “commissioni di massimo scoperto”.

A) – Nullità incondizionata di alcune clausole che prevedono commissioni di massimo scoperto (per periodi brevi o “extrafido”).

In primo luogo, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 2-bis sono in ogni caso nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Pertanto, la clausola è comunque nulla senza eccezioni, oltre all'ipotesi di utilizzi di breve periodo (inferiori a trenta giorni), anche riguardo agli “sconfinamenti” rispetto al fido concesso.

B) – Nullità di clausole che prevedono commissioni di massimo scoperto “atipiche”.

In secondo luogo, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 2-bis sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Si tratta delle clausole con le quali si prevede una remunerazione della banca non commisurata all'utilizzo del fido e non proporzionale ad ammontare effettivo e durata dello stesso, bensì ad altri parametri (quali, ad esempio, l'ammontare medio o massimo dell'utilizzo in un dato periodo).

C) – Clausole valide che prevedono commissioni di massimo scoperto proporzionate a durata ed ammontare del fido.

Ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 2-bis, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, è valida se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Detto corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. In questa ipotesi è fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2-bis, come introdotto dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), "L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento, pena la nullità del patto di remunerazione"; previsione, quest'ultima, che entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi (art. 2, comma 4).

D) – Commissioni di massimo scoperto e usura.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2-bis, gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, a partire dal 29 gennaio 2009 sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto all'usura (art. 1815 del codice civile, articolo 644 del codice penale, articoli 2 e 3 della legge n. 108/1996). Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente al 29 gennaio 2009 fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

E) – Adeguamento dei contratti di apertura di credito anteriormente stipulati.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, i contratti di apertura di credito in corso al 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118 t.u.b. (a norma del quale nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile). La disposizione sembra doversi interpretare nel senso che – in presenza di clausola che autorizzi la modifica unilaterale delle clausole relative a commissioni di massimo scoperto – la banca potrà modificare unilateralmente le stesse, salva la facoltà di recesso del cliente, senza necessità di "altro" giustificato motivo, essendo a tal fine sufficiente la modifica normativa in commento. In assenza di tale clausola, invece, l'adeguamento dovrà essere concordato tra la banca ed il soggetto finanziato.

Sull'argomento, prima della riforma in commento, v. soprattutto DE POLI, *Costo del denaro, commissioni di massimo scoperto ed usura*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 351; FERRO-LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 671; CARLEVALE, *La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2006, II, p. 396.

PORTABILITA' DEI MUTUI IPOTECARI - SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

L'art. 2, comma 3, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), nell'intento di accelerare le procedure di "portabilità" dei mutui, dispone che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione

interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Previsione, questa, che entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (art. 2, comma 4).

L'esegesi della disposizione, alla luce peraltro di più ampie considerazioni sistematiche, conduce alle seguenti conclusioni:

1) – nonostante la previsione normativa menzioni unicamente, tra l'altro in modo atecnico, “banca cedente” e “banca cessionaria”, il più ampio ambito soggettivo di applicazione della previsione contenuta nell'art. 8 del d.l. n. 7/2007 rende probabilmente necessaria l'interpretazione estensiva della disposizione in commento, in modo da ricomprendere anche, tra i soggetti obbligati e quindi sanzionati, gli intermediari finanziari ed altri soggetti mutuanti diversi dalle banche; in caso contrario, infatti, la disposizione risulterebbe costituzionalmente illegittima per disparità di trattamento (cosicché l'interpretazione estensiva in questo caso si configura nel contempo come interpretazione adeguatrice). Rimangono, evidentemente, le difficoltà conseguenti al principio di legalità delle sanzioni amministrative;

2) – il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione decorre dalla “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente (non quindi dalla richiesta di mutuo effettuata dal cliente alla banca cessionaria). Tale richiesta può avere, in concreto, diverso contenuto: la banca cessionaria può richiedere, ad esempio, unicamente la prestazione della quietanza (e dell'eventuale consenso a surrogazione), ovvero può richiedere anche la documentazione già assunta a supporto della concessione del primo mutuo (perizia, relazione notarile, ecc.). Deve ritenersi che l'oggetto dell'obbligo della banca cedente sia quindi determinato sulla base della richiesta di “collaborazione” effettuata dalla banca cessionaria (salvo sempre il principio di buona fede e l'esigenza di valutazione della diligenza in concreto richiesta);

3) – la disposizione richiede il “perfezionamento” della surrogazione entro trenta giorni dalla suddetta richiesta. Come è noto, sulla base dell'art. 2843 c.c., si ritiene generalmente che l'annotazione a margine dell'ipoteca costituisca elemento “costitutivo” del perfezionamento della surrogazione (anche se tale effetto costitutivo va riferito alla modificazione soggettiva della titolarità dell'ipoteca, e non ovviamente al grado dell'iscrizione ipotecaria). Interpretando letteralmente la disposizione ne deriverebbe quindi che entro trenta giorni dalla richiesta di collaborazione interbancaria dovrebbe essere eseguita anche l'annotazione ipotecaria; ma tale interpretazione è improponibile, sia perché le disposizioni vigenti prevedono un termine di novanta giorni entro il quale il conservatore dei registri immobiliari può eseguire l'annotazione; sia perché la materiale esecuzione dell'annotazione è imputabile anche ad un altro soggetto (il conservatore), e non certo solamente alla banca cedente. Dovrebbe allora ritenersi che il termine “perfezionamento” si riferisca alla stipula dell'atto notarile di mutuo, ma anche questa lettura della disposizione dà luogo a difficoltà: si pensi all'ipotesi in cui l'atto di quietanza è perfezionato con atto separato. Inoltre, anche nel caso di stipula con unico atto di mutuo e quietanza, l'art. 1, comma 1-*bis*, del d.l. n. 185/2008, come introdotto dalla legge n. 2/2009, non richiede obbligatoriamente la forma notarile di mutuo e quietanza (essendo necessario solo il “consenso a surrogazione” in forma autentica, ai fini dell'art. 2843 c.c.). E', infine, possibile che la documentazione utile ai fini del perfezionamento dell'operazione venga prodotta al notaio all'ultimo momento, senza quindi che vi sia il tempo per quest'ultimo di procedere entro il termine di trenta giorni, ovvero che non venga data comunicazione al notaio della data della richiesta di collaborazione interbancaria. In definitiva, l'applicazione della disposizione, se si ha riguardo al momento della stipula dell'atto notarile come momento di “perfezionamento” della stessa, è suscettibile di dar luogo a notevoli controversie in ordine all'imputabilità del ritardo alla banca cedente o alla cessionaria o addirittura al notaio; fermo

restando che, in quest'ultimo caso, la sanzione a carico della banca cedente dovrebbe essere esclusa, non essendo d'altra parte prevista alcuna sanzione a carico del notaio.

Cfr. anche, sulla materia della "portabilità", le *Rassegne* relative al *primo semestre 2007*, al *secondo semestre 2007* ed al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. Per approfondimenti, v. SIRENA, *La "portabilità del mutuo" bancario o finanziario*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 449, ed in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, II, Milano, 2008, p. 2849; DOLMETTA, *Questioni sulla surrogazione per volontà del debitore ex art. 8 legge n. 40/2007 (c.d. "portabilità del mutuo")*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2008, I, p. 395, ed in *Vita not.*, 2008, p. 33; CEOLIN, *La c.d. portabilità dei mutui e la cancellazione semplificata delle ipoteche nel decreto Bersani bis (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7)*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, p. 259; AMBROSI, *Le novità in tema di contratti di mutuo contenute nella legge finanziaria 2008*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 378; AA.VV., *La portabilità del mutuo ipotecario*, in *Il contributo del notariato per l'attuazione delle semplificazioni in tema di mutui ipotecari*, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Roma, 2008, p. 100 ss.; FAUSTI, *Anticipata estinzione del mutuo e portabilità dell'ipoteca (articoli 7, 8 e 8-bis della legge 2 aprile 2007, n. 40)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2007, 5, *supplemento*, p. 3; FALCONE, *Le operazioni di credito fondiario alla luce delle disposizioni del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 (c.d. "decreto Bersani bis")*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 721; GIAMPIERI, *Il decreto sulle liberalizzazioni. La portabilità del mutuo, le intenzioni del legislatore e gli effetti (forse indesiderati) della norma*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, p. 467; PATTI, *Portabilità del mutuo e surrogazione*, in *Mutuo ipotecario e liberalizzazioni*, Catania, 2007, p. 17; MAZZEO, *Portabilità del mutuo (art. 8, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7)*, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, p. 374.

CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA DELLE IPOTECHE

Con sentenza del Tribunale di Roma in data 1 giugno 2009 (reperibile sul sito <http://www.gaetanopetrelli.it>, sezione "Novità"), è stata dichiarata illegittima la motivazione del rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari, al quale è stato ordinato di annotare una cancellazione di ipoteca, sulla base di un atto notarile di consenso a cancellazione, nonostante la preesistenza della "menzione" della comunicazione di avvenuta estinzione dell'ipoteca ai sensi del d.l. n. 7/2007 (c.d. cancellazione semplificata, o cancellazione "Bersani"). Il Tribunale ha, cioè, ritenuto che la c.d. cancellazione semplificata non è vera cancellazione, ma semplice misura di conoscibilità, con effetto di pubblicità notizia, dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita; in tal modo aderendo alla dottrina, ed alla posizione della stessa Agenzia del Territorio, che hanno ritenuto questa modalità semplice "pubblicità notizia", inidonea come tale ad estinguere definitivamente l'ipoteca.

Deve, in particolare, concludersi che:

a) - la cancellazione "Bersani" non precluda la "reviviscenza" dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2881 c.c., e quindi non dia sicurezza al terzo acquirente o creditore ipotecario in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del pagamento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi di estinzione, ecc.);

b) - la cancellazione "Bersani" non sia idonea ad estinguere l'ipoteca nei confronti del terzo acquirente del credito ipotecario, ai sensi dell'art. 2879, comma 2, c.c.; con la conseguenza, ad esempio, che nell'ipotesi di cancellazione "semplificata" menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all'annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c., al nuovo creditore ipotecario (surrogato) non sia opponibile la suddetta formalità;

c) - nell'ipotesi di "mero errore informatico", che abbia determinato, a fronte di un mutuo ancora in essere, l'invio della comunicazione di estinzione dell'ipoteca da parte della banca all'ufficio dei registri immobiliari, trattandosi di mera "pubblicità notizia" se l'obbligazione garantita è tuttora in essere l'ipoteca non è estinta. Il terzo non può quindi fare alcun affidamento sulla menzione della cancellazione "Bersani";

d) – come ben evidenziato dal Tribunale di Roma, non è privo di causa, ma anzi meritevole di tutela e produttivo di “ulteriori effetti”, l’atto notarile di consenso a cancellazione, da effettuarsi successivamente all’avvenuta menzione della “cancellazione semplificata”.

Il terzo (acquirente o creditore ipotecario) che richieda certezza circa l’inesistenza dell’ipoteca ha quindi diritto ad ottenere la cancellazione ordinaria della medesima.

Cfr., sulla problematica in oggetto, tra gli altri commenti, PETRELLI, *Cancellazione di ipoteche a garanzia di mutui nella legge 2 aprile 2007, n. 40*, in *Notariato*, 2007, p. 291; PETRELLI, *Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel decreto legge Bersanibis*, in *Notariato*, 2007, 1, p. 110; PADOLECCHIA, *Il punto sulla cancellazione d’ufficio delle ipoteche ex L. n. 40/2007*, in *Notariato*, 2009, p. 88; Circ. Agenzia Territorio 1 giugno 2007, n. 5/T.

MUTUI IPOTECARI – TETTO AI TASSI DI INTERESSE E PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 4 marzo 2009 (pubblicato in data 5 marzo 2009 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), sono state dettate disposizioni attuative dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 185/2008, relativo alle modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali possono ricorrere le condizioni per le agevolazioni previste nel medesimo articolo e per garantire agli operatori l’attribuzione dei relativi crediti d’imposta. Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali è possibile determinare, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 185/2008; peraltro, anche i soggetti aventi diritto non inclusi nell’elenco possono richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 mediante autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti. Le banche e gli intermediari provvedono alla conservazione delle autocertificazioni che vanno esibite su richiesta degli organi di controllo.

V. anche la Circ. Min. Finanze 30 aprile 2009, prot. n. 35256, la Circ. Min. Finanze 13 marzo 2009, n. 11434, e la Ris. Agenzia Entrate 11 marzo 2009, n. 59/E.

Con Provvedimento della Banca d’Italia in data 30 dicembre 2008 (in G.U. n. 14 del 19.1.2009) sono state emanate istruzioni di vigilanza in materia di mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni di favore contenute nell’art. 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009.

Dette istruzioni della Banca d’Italia riguardano essenzialmente la possibilità di ottenere mutui con tasso d’interesse indicizzato al tasso BCE, e sono mirate, essenzialmente, ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono - in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali - un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale in particolare elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, ne indica le caratteristiche ed i rischi tipici, e riporta tra l’altro il tasso d’interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l’avvertenza che si tratta di un mero esempio), durata minima e massima, modalità di ammortamento, periodicità delle rate.

Per una sintesi della disciplina, quale risultante dalla conversione del d.l. n. 185/2008, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. Cfr.

anche FRANCO, *Mutui prima casa e "decreto anti-crisi": luci ed ombre*, in *Notariato*, 2009, 1, p. 77.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE PER SERVIZI BANCARI O FINANZIARI

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 24 giugno 2009 (in G.U. n. 144 del 24.6.2009), sono state dettate disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Questa risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata prevista dall'art. 128-bis del d. lgs. n. 385/1993, come introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, ed è stata quindi disciplinata con la deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275 (in G.U. n. 222 del 22.9.2008).

La deliberazione in oggetto definisce «Arbitro Bancario Finanziario» o «ABF», i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle disposizioni in esame. La controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF. L'adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria. Entro tre mesi dal 25 giugno 2009, gli intermediari sono tenuti a comunicare la loro adesione all'ABF.

Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente, articolato in tre collegi su base territoriale, sulla base del domicilio indicato dal cliente nel ricorso.

Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.

Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Parallelamente, gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela. A tali fini gli intermediari applicano le disposizioni relative ai reclami contenute nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la «Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari») il diritto del cliente di adire l'ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito internet).

Cfr., per una sintesi dell'ulteriore disciplina contenuta nella deliberazione del C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con D.M. 26 marzo 2009 (in G.U. n. 75 del 31.3.2009);

- con D.M. 24 giugno 2009 (in G.U. n. 149 del 30.6.2009).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceita' degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2009:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **6,690 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **5,085 %**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **12,480 %**.

Si richiamano le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, dettate con Provvedimento della Banca d'Italia in data 8 gennaio 2003 (in G.U. n. 5 dell'8.1.2003); nonché - per la rilevazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, il decreto ministeriale 16 settembre 2004 (in G.U. n. 230 del 30.9.2004), il decreto ministeriale 20 settembre 2005 (in G.U. n. 224 del 26.9.2005), il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 marzo 2006 (in G.U. n. 74 del 29.3.2006) (in quest'ultimo, in particolare, al punto C4 vengono definite le componenti da considerare ai fini dell'individuazione del tasso effettivo globale medio). Cfr. anche il Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 4 maggio 2006 (in G.U. n. 102 del 4.5.2006), il D.M. 20 settembre 2006 (in G.U. n. 227 del 29.9.2006), il D.M. 18 settembre 2007 (in G.U. n. 226 del 28.9.2007), e il D.M. 23 settembre 2008 (in G.U. n. 228 del 29.9.2008), che opera la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

L'art. 1, comma 2, del D.M. 24 giugno 2009 precisa che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (commissione oggetto di autonoma rilevazione nella tabella allegata nella misura di 0,66 punti percentuali in media).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ciò significa che il tasso di mora per i mutui (di durata superiore a cinque anni) è pari mediamente:

- quanto ai mutui a tasso fisso, al **9,840 %**;
- quanto ai mutui a tasso variabile, al **8,235 %**.

INTERESSI DI MORA - RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Giusta il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 2 febbraio 2009 (in G.U. n. 26 del 2.2.2009), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,5 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione del 7%, il tasso d'interesse di mora applicabile è pari al **9,50 %**.

MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE

Gli artt. 45 e seguenti della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile.

Si segnalano, in particolare, le seguenti:

- modifica degli importi in euro relativamente alla determinazione della competenza per valore (art. 7 c.p.c.);

- modifica dei casi in cui la procura alle liti può essere autenticata dal difensore, e disciplina dell'autenticazione della firma digitale, sempre da parte del difensore (art. 83 c.p.c.);
- condanna al pagamento delle spese processuali della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa, allorché la domanda sia accolta in misura non superiore ad essa (art. 91 c.p.c.);
- compensazione delle spese in presenza soltanto di gravi ed eccezionali ragioni (art. 92, comma 2, c.p.c.), e possibilità di eventuale condanna del soccombente al pagamento di ulteriore somma equitativamente determinata (art. 96 c.p.c.);
- possibilità di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.);
- possibilità di ordinare la pubblicità della decisione di merito, allo scopo di contribuire a riparare il danno, su *mass media* e siti internet, su istanza di parte ed a cura e spese del soccombente (art. 120 c.p.c.);
- l'esclusione, dalla motivazione della sentenza, della "concisa esposizione dello svolgimento del processo", anteriormente prescritta (art. 132, n. 4, c.c.). La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.);
- previsione della notifica dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica certificata, e di notifica su supporto cartaceo solo in mancanza di tale indirizzo, salvo che il destinatario della notifica abbia dichiarato un altro indirizzo di posta elettronica (art. 137, comma 2, c.p.c.);
- possibilità, in termini generali, per la parte di essere rimessa in termini, allorché essa dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.);
- introduzione della testimonianza scritta, quale facoltà del giudice previo accordo delle parti (art. 257-bis c.p.c.). Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto (art. 103-bis disp. att. c.p.c.);
- modifica della disciplina della sospensione del processo su istanza delle parti, che ora può essere disposta per una sola volta e per non più di tre mesi (art. 296 c.p.c.);
- necessità di riassunzione, a seguito di interruzione o rinvio, entro tre mesi (artt. 305, 307, 392 c.p.c.);
- dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del processo, a seguito di mancata riassunzione (art. 307, ult. comma, c.p.c.);
- previsione del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata (art. 327 c.p.c.);
- "filtro" ai ricorsi per cassazione, con previsione di inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; nonché quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360-bis c.p.c.);
- introduzione del "procedimento sommario di cognizione", nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (artt. 702-bis ss. c.p.c.);
- possibilità che il giudice provveda con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande; detta ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione (art. 702-ter c.p.c.); essa produce altresì gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile (giudicato) se non è appellata entro trenta giorni dalla

sua comunicazione o notificazione (art. 702-*quater* c.p.c.);

- sospensione del processo esecutivo per opposizione all'esecuzione: se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma (art. 624, commi e 3 4, c.p.c.);

- rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (art. 630 c.p.c.);

- trattazione delle opposizioni in materia esecutiva: i giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione (art. 186-*bis* disp. att. c.p.c.);

- i provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione (art. 67 della legge n. 69/2009, che ha modificato l'art. 73 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115).

Le disposizioni della legge n. 69/2009 che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, salve disposizioni particolari dettate per singole modifiche (art. 58, comma 1).

RETROCESSIONE DI IMMOBILI CARTOLARIZZATI

Ai sensi dell'art. 43-*bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), in vigore dal 29 febbraio 2009, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al d.m. 18 dicembre 2001 (in G.U. n. 29 del 4.2.2002), effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al d.m. 21 novembre 2002 (in G.U. n. 281 del 30.11.2002), effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge n. 14/2009 (29 febbraio 2009) sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 14/2009 (29 febbraio 2009), i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.

Cfr. anche, sulla disciplina delle cartolarizzazioni immobiliari, CENTOFANTI, *I beni pubblici. Tutela amministrativa e giurisdizionale*, Milano, 2007, p. 267; MORBIDELLI, *La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*, Torino, 2004; CASU, *Patrimonio immobiliare pubblico (dismissione del)*, in *Dizionario enciclopedico del notariato, Aggiornamento*, V, Roma 2002, p. 455.

PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI VENDITA FORZATA (art. 490 c.p.c.)

Con Provvedimento del Direttore generale del Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2009 (in G.U. n. 99 del 30.4.2009), è stato istituito l'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006,

e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati.

Ai sensi dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c., in attuazione della previsione dell'art. 490 c.p.c., il Ministro della Giustizia aveva infatti individuato i siti internet suddetti con d.m. 31 ottobre 2006 (art. 2). Ai sensi dell'art. 5 di quest'ultimo decreto, le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito. Con il provvedimento in esame, quindi, è istituito il registro, nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda, oltre che i decreti di diniego e cancellazione.

Cfr. anche, sull'argomento, AMBROSI-BASILE, *Siti Internet dedicati all'inserimento degli avvisi di vendite giudiziarie*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, p. 91; FABIANI, *Espropriazione forzata: ancora un intervento legislativo in tema di pubblicità dell'avviso di vendita (art. 490 c.p.c.)*, in *Studi e materiali*, 2005, 1, p. 858; FABIANI, *Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore*, in *Studi e materiali*, 2005, 1, p. 18.

CONCORSO DI NOMINA A NOTAIO

L'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha soppresso la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

E' stata, contestualmente, introdotta una nuova limitazione per la partecipazione al concorso di nomina a notaio: la nuova lett. b-bis) dell'art. 1 della legge n. 1365/1926 richiede, a tal fine, che il candidato non abbia ricevuto un verdetto di inidoneità in tre precedenti concorsi (equiparata all'inidoneità l'espulsione dopo la dettatura dei temi); si tiene conto a tal fine solo dei concorsi banditi successivamente al 4 luglio 2009.

Sono state dettate anche disposizioni sulla composizione della commissione di concorso (apportando modifiche al d. lgs. n. 166/2006).

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con D.M. 27 febbraio 2009 (in G.U. n. 77 del 2.4.2009), in vigore dal 2 aprile 2009, è stata data attuazione alla previsione dell'art. 43, comma 2, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

L'art. 1 del decreto in esame dispone, quindi, che il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del d. lgs. n. 231/2007 (cioè le segnalazioni che i notai sono obbligati ad effettuare quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF). Né l'art. 1 del decreto, né l'art. 43, comma 1, impongono la trasmissione per via telematica al Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria) con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del d. lgs. n. 231/2007 (cioè in via telematica e con le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza).

Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dal 2 aprile 2009, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche

tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1. Detto protocollo è stato sottoscritto ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

A norma dell'art. 45, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 231/2007, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione; dette ulteriori informazioni sono richieste al Consiglio Nazionale del Notariato, quando la segnalazione è stata ricevuta per suo tramite.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, i notai, come gli altri professionisti, “trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali”. La modalità di segnalazione tramite il Consiglio Nazionale del Notariato è quindi facoltativa e non obbligatoria.

Parimenti, a norma dell'art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite il Consiglio Nazionale del Notariato.

Sulla disciplina dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, cfr. le precedenti *Rassegne* relative al *secondo semestre 2007*, al *primo semestre 2008*, al *secondo semestre 2008*, nonché, per alcuni aspetti tuttora rilevanti, al *primo semestre 2006*, tutte in <http://www.gaetanopetrelli.it>. V. anche, per approfondimenti, AA.VV., *I decreti legislativi di attuazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile*, in *Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Roma, 2008, AA.VV., *Il notaio e la normativa antiriciclaggio*, Roma, 2006.

MISURE ANTITERRORISMO - CONGELAMENTO DI RISORSE ECONOMICHE

Con D.Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 (in G.U. n. 122 del 28.5.2009), in vigore dal 29 maggio 2009, sono state approvate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In particolare, si è precisato che le risorse economiche, comprensive sia di beni mobili che immobili, che possono costituire oggetto di congelamento, nonché delle altre misure previste dal decreto, possono essere “possedute anche per interposta persona fisica o giuridica”.

Sulle linee generali di disciplina del d. lgs. n. 109/2007, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2007*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

Vengono apportate alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, all'art. 1, comma 1, viene richiamato espressamente il principio di imparzialità.

Viene poi sostituito l'art. 2, riguardo ai termini di conclusione del procedimento. La previsione residuale, in mancanza di diverse disposizioni legislative o regolamentari, è ora quella della necessaria conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni (anziché dei novanta giorni precedenti). Con disposizioni regolamentari possono essere previsti termini non superiori a novanta giorni (e in alcuni casi anche di termini non superiori a centoottanta giorni). La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

In sede di prima attuazione della legge n. 69/2009, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sono adottati entro il 4 luglio 2010. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che

prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti.

Ai sensi del nuovo art. 2-bis della legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti comunque preposti all'esercizio di funzioni amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni culturali paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. n. 42/2004 (art. 7, comma 4, della legge n. 69/2009).

L'art. 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69, modifica l'art. 16 della legge n. 241/1990, prevedendo che i pareri obbligatori devono essere rilasciati dagli organi consultivi competenti entro venti giorni (anziché entro quarantacinque giorni come prima disposto). In caso di decorrenza infruttuosa del termine, per i pareri obbligatori l'amministrazione ha facoltà di procedere senza parere; in caso invece di parere facoltativo, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere senza parere. I pareri sono sempre trasmessi con mezzi telematici.

L'art. 9 della legge n. 69/2009 modifica l'art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990, disponendo che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

PUBBLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, dispone, al primo comma, che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Viene in tal modo generalizzata ed estesa la previsione già dettata per i provvedimenti delle Agenzie fiscali dall'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La medesima regola vale per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione già da effettuarsi sulla stampa quotidiana (riguardo a procedure ad evidenza pubblica e bilanci da parte delle p.a.). I suddetti adempimenti possono essere attuati, a norma dell'art. 32, comma 3, mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Ai suddetti fini il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti suindicati.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. E' fatta salva (art. 32, comma 7) la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER TUTTI I CITTADINI

L'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, come modificato dall'art. 35 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in

Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio con il quale definire le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata (PEC) da assegnarsi ai cittadini che ne facciano richiesta. Alla posta certificata viene equiparato “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.

Come precisato nell'allegato “A” al decreto, qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini. L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.

Con D.P.C.M. 6 maggio 2009 (in G.U. n. 119 del 25.5.2009) sono state dettate le relative disposizioni attuative, riguardante le modalità di rilascio e di utilizzo della suddetta casella di posta elettronica, la quale è assegnata a semplice richiesta del cittadino e gratuitamente (art. 2).

La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), ossia per ogni scambio di documenti e informazioni con le pubbliche amministrazioni, con gli effetti previsti dall'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185: l'effetto è, cioè, equivalente alla notificazione a mezzo della posta (art. 3, comma 1).

Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato sulla base della relativa richiesta (art. 3, comma 2). La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, a mezzo della richiesta di ricevere un indirizzo PEC rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Le pubbliche amministrazioni istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica; esse rendono quindi disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, ed accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 82/2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 82/2005. Alla casella PEC è equiparato, anche per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo. Pertanto, le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità sopra previste sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, salva la facoltà della pubblica amministrazione di richiedere l'utilizzo della firma digitale (art. 4).

Come precisato nell'allegato “A” al decreto, in qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito. Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore

dall'avvenuta comunicazione del recesso. In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.

L'art. 34 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale, in particolare prevedendo che “le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale” (art. 6, comma 2-*bis*, d. lgs. n. 82/2005); nonché che “entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili” (art. 54, comma 2-*ter*, del d. lgs. n. 82/2005).

Riguardo alla posta elettronica certificata, disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal successivo D.P.C.M. 2 novembre 2005 (in G.U. n. 266 del 15.11.2005), ed agli effetti del relativo utilizzo, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2005*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. Per approfondimenti, v. BRESCIA, *La posta elettronica certificata (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68)*, in *Nuove leggi civ.*, 2006, p. 37; ARCELLA, *La posta certificata: questa sconosciuta*, in *Federnotizie*, 2006, 2, p. 54.

TENUTA DI LIBRI CONTABILI SU SUPPORTO INFORMATICO

L'art. 16, commi 12-*bis* e seguenti, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, ha inserito l'art. 2215-*bis* del codice civile, che consente ora – relativamente ai libri, repertori e scritture, ed alla documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, la formazione e tenuta con strumenti informatici, dettando regole per la consultabilità dei suddetti documenti. Gli obblighi di numerazione e vidimazione sono sostituiti dall'obbligo di apposizione, ogni tre mesi, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o altro soggetto delegato, riguardo alle registrazioni dei tre mesi precedenti. A tale condizione, viene estesa ai suddetti libri l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile. Quanto all'obbligo fiscale di bollatura, si applica l'art. 7 del d.m. 23 gennaio 2004 (in G.U. n. 27 del 3.2.2004).

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE

Il comma 10-*bis* dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, modificando la disciplina già dettata dall'art. 36, comma 1-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133, obbliga gli intermediari abilitati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di cessione di quote con firma digitale.

Il documento informatico deve, peraltro, essere pur sempre munito dell'autentica notarile, ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale: la deroga, apportata dalla nuova previsione normativa, riguarda unicamente il soggetto obbligato alla registrazione ed al pagamento dell'imposta (che nella fattispecie in esame non è più il notaio, ma unicamente l'intermediario abilitato (il quale è anche responsabile d'imposta, per effetto della nuova previsione del comma 10-*bis*, sopra richiamata). Occorre tener conto anche dell'eventualità che le parti perfezionino la cessione di quote mediante apposizione delle firme digitali (non autenticate) ad un documento informatico, senza poi rivolgersi ad alcun intermediario abilitato: in questo caso il negozio giuridico sarebbe certamente valido, pur non essendo opponibile ai terzi ed alla società in quanto non iscrivibile nel registro delle imprese, e l'atto sarebbe soggetto a registrazione solo in caso d'uso: ciò in quanto il comma

10-bis non ha modificato le previsioni del testo unico in materia di imposta di registro, ed in particolare l'art. 6 dello stesso, e l'art. 2 della tabella allegata, e non ha quindi disposto la registrazione in termine fisso della scrittura privata non autenticata (seppur informatica).

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 21 aprile 2009 (reperibile sul sito <http://www.gaetanopetrelli.it>, sezione "Novità"), ha interpretato la disciplina in oggetto nel senso che sia sempre necessaria, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione di quote con firma digitale, l'autentica notarile ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 82/2005, ritenendo che la contraria tesi, oltre a creare irragionevolmente due procedure alternative (una più garantista con l'intervento del notaio, obbligato da norme pubblicistiche ai controlli di legalità, e l'altra meno garantista), contrasti con la lettera e la *ratio* delle disposizioni legislative in materia.

Per il commento di tale disciplina, v. anche PETRELLI-MACCARONE, *Le cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale (tra la L. n. 133 del 2008 e la L. n. 2 del 2009)*, in *Giur. merito*, 2009, p. 696; PETRELLI-MACCARONE, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, p. 533; SALAFIA, *Deposito ed iscrizione nel registro imprese delle cessioni di quote della s.r.l. (nota adesiva a Trib. Vicenza 21 aprile 2009)*, in *Società*, 2009, p. 738; SPADA, *Una "postilla" in tema di cessione di quote con firma digitale*, in *Notariato*, 2008, p. 538; CIVERRA, *Cessione di partecipazioni di s.r.l.: ritorno al passato?*, in *Società*, 2008, p. 1547; LIMITONE, *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco)*, in *Società*, 2008, p. 1556.; PADOLECCHIA, *Domande e risposte in materia di cessione di quote di S.r.l.*, in *FederNotizie*, 2009, 1, p. 33; BOCCHINI, *Trasferimenti di quote di s.r.l.: "deposito" o "iscrizione" nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*, in *Società*, 2009, p. 541; SANDEI, *L'atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.: addio certezza*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 401; ORLANDI, *La cessione di quote di s.r.l.*, in *Fiscalitax*, 2008, p. 1473; ZANETTI, *Manovra d'estate – (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): le nuove modalità di trasferimento delle quote di s.r.l.*, in *Fisco*, 2008, p. 5733; DONATIVI, *Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative*, in *Società*, 2009, p. 410; Circ. Unioncamere 23 settembre 2008, n. 14288; Circ. Agenzia Entrate 17 ottobre 2008, n. 58/E.

SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI DELLE S.R.L.

L'art. 16, comma 12-*quater*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, ha disposto la soppressione del libro dei soci delle s.r.l., modificando le disposizioni del codice civile che ne prevedevano l'istituzione obbligatoria, e subordinavano l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni alla relativa iscrizione nel suddetto libro.

I primi commenti alla nuova normativa (oltre ai commenti dottrinali, v. gli orientamenti del Consiglio notarile di Milano, del Comitato notarile del Triveneto e del Consiglio Nazionale del Notariato) sono concordi nel ritenere derogabile la nuova normativa, e quindi possibile – anche dopo il 30 marzo 2009 – sia l'istituzione volontaria del libro dei soci, sia la subordinazione degli effetti nei confronti della società (ma non nei confronti dei terzi) dell'effetto del suddetto trasferimento (nonché del mutamento del domicilio dei soci) a partire dal momento dell'iscrizione nel libro. La deroga viene, anzi, ritenuta opportuna, in quanto il requisito dell'iscrizione nel libro soci consente agli amministratori di venire a conoscenza dei mutamenti della compagine sociale e del domicilio dei soci (dovendo altrimenti monitorarsi in continuazione il registro delle imprese), e di esercitare il controllo di conformità del trasferimento alle disposizioni statutarie (in particolare, clausole di prelazione e di gradimento), oltre che la verifica della regolarità formale del trasferimento.

Appare consigliabile, pertanto, l'inserimento nello statuto delle s.r.l., di clausole statutarie che obblighino gli amministratori ad istituire il libro soci, disciplinando nel contempo l'efficacia delle relative iscrizioni. E' ovviamente possibile non derogare alla nuova disciplina del codice civile (assoggettando la società ai suddetti inconvenienti), come pure eventualmente derogare al disposto dell'art. 2470, comma 1, c.c., subordinando l'effetto del trasferimento delle quote nei confronti della società all'iscrizione, anziché al deposito, nel registro delle imprese, e ponendo a carico dell'acquirente di partecipazioni sociali l'obbligo di comunicare tempestivamente alla società il titolo del proprio acquisto. In questo caso, tuttavia, si rischia l'inconveniente di far produrre effetti apparenti nei confronti della società a trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere in violazione di clausole statutarie (ad es., di prelazione e/o gradimento), e si assoggettano gli amministratori ad un gravoso obbligo di controllo delle risultanze del registro delle imprese (inconvenienti, questi, ai quali può porre rimedio solo in parte la previsione di obblighi statuari in capo all'acquirente della quota). La soluzione statutaria di impedire l'esercizio dei diritti sociali a chi, pur iscritto come socio nel registro delle imprese, non abbia tuttavia in realtà tale qualifica (in conseguenza della violazione di clausole statutarie) rischia invece di pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti sociali, in assenza di un "documento di legittimazione" quale è il libro soci.

Per quanto riguarda gli statuti redatti anteriormente al 30 marzo 2009, si ritiene che – in presenza di normativa sopravvenuta derogabile dall'autonomia statutaria – le clausole che fanno espresso riferimento al libro dei soci ed agli effetti della relativa iscrizione conservino la loro validità ed efficacia fino ad eventuale modifica dello statuto.

V. anche, sul punto, la Circ. Unioncamere 11 febbraio 2009, n. 2453.

Per approfondimenti, v. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Società*, 2009, p. 425 ss., ed in <http://www.gaetanopetrelli.it>; nonché, allo stesso indirizzo Internet, PETRELLI, *Clausole statutarie in materia di libro soci delle s.r.l.*

PUBBLICITA' DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

L'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, detta alcune disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del 15 luglio 2003, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità delle società di capitali.

Viene, in particolare, modificato l'art. 2250 c.c. (indicazioni negli atti e nella corrispondenza), disponendosi ora che gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Queste disposizioni riguardano tutte le società di capitali (quindi anche quelle che operino esclusivamente nel mercato interno).

L'art. 2250 c.c. dispone, inoltre, che le suddette società di capitali che dispongono di un sito internet ("spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico") forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (ossia le indicazioni relative ad iscrizione nel registro delle imprese, capitale sociale, stato di liquidazione, carattere unipersonale della società).

Viene, infine, integrato l'art. 2630, comma 1, c.c., che ora estende la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206 ad euro 2.065 a chiunque, essendovi tenuto, "omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma".

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

L'art. 23, comma 13, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, modifica l'art. 9, comma 8, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilendo che la comunicazione unica per la nascita dell'impresa è obbligatoria a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.l. n. 7/2007, attribuisce agli interessati la facoltà, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (e cioè fino al 1° aprile 2010), di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

AZIONI PROPRIE DELLE SOCIETA'

L'art. 7, comma 3-*sexies*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), ha modificato la disciplina codicistica relativa alle azioni proprie, che era già stata modificata con il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (in G.U. n. 216 del 15.9.2008).

Viene, innanzitutto, ulteriormente modificato l'art. 2357, comma 3, del codice civile, stabilendosi ora che il valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società "aperte", alle condizioni ivi previste, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Viene poi sostituito il secondo comma dell'art. 2357-bis c.c., disponendosi che in caso di eccedenza del limite rappresentato dalla quinta parte del capitale sociale, il termine per l'alienazione è di tre anni.

Viene, infine, sostituito il comma 2 dell'art. 2445 c.c., prevedendosi – in parallelo alla modifica dell'art. 2357 c.c., che nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.

Per gli altri aspetti di disciplina modificati dal d. lgs. n. 142/2008, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. V. anche DE LUCA, *Acquisto delle proprie azioni (limiti)*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 445; ANNARATONE, *Altre operazioni sulle proprie azioni*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 454; DE LUCA, *Riduzione del capitale sociale (limiti)*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 467; MARGIOTTA-PUGLISI, *Riflessioni in tema di azioni proprie*, in *Riv. not.*, 2009, p. 789.

INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI – CLAUSOLE IN MATERIA DI OGGETTO SOCIALE

Con D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 (in G.U. n. 78 del 3.4.2009), in vigore dal 18 aprile 2009, è stato approvato il Regolamento in materia di intermediari finanziari, di soggetti non operanti nei confronti del pubblico e dei confidi, ai sensi degli articoli 106, 107, 113, 155, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.).

L'art. 3 del decreto definisce l'attività di "concessione di finanziamenti"; l'art. 4 quella di "intermediazione in cambi"; l'art. 5 quella di "prestazione di servizi a pagamento"; l'art. 6 quella di "assunzione di partecipazioni".

L'art. 7 precisa che gli intermediari finanziari, oltre alle attività suindicate, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, numeri da 2 a 12 e numero 15. Ai sensi dell'art. 8, gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte, precisato che è strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata, ed è connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata.

Per quanto concerne le principali tra le attività oggetto di regolamentazione nel decreto, sono dettate le seguenti norme.

A) – ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI.

Questa attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso ad operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, rilascio di fideiussioni, impegni di firma e garanzie in genere (art. 3).

Essa si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 9, comma 1). Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (art. 9, comma 2). L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci (art. 9, comma 4). L'attività di rilascio di garanzie è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell'intermediario finanziario (art. 9, comma 5).

A norma dell'art. 11, i soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell'art. 106 del t.u.b. devono – tra l'altro – essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (con gli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

A norma dell'art. 12, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva l'attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del t.u.b.; questo obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente (l'art. 13 definisce i parametri (in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi) alla luce dei quali determinare quando sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, della suddetta attività e delle altre attività finanziarie).

L'art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando gli intermediari finanziari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni.

A norma dell'art. 16, gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale; essi devono, inoltre e tra l'altro, essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (oltre agli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

A norma dell'art. 23, comma 3, gli intermediari finanziari che, alla data del 18 aprile 2009 già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del decreto in esame, ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie.

B) – ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI.

Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese (art. 6, comma 1). Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 6, comma 2).

L'attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell'ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il

reperimento del capitale di rischio (art. 9, comma 6).

A norma dell'art. 12, i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del t.u.b.; questo obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente (l'art. 13 definisce i parametri (in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi) alla luce dei quali determinare quando sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, della suddetta attività e delle altre attività finanziarie). Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate. Ciò comporta che – a partire dal 18 aprile 2004 – gli statuti societari possono prevedere nell'oggetto sociale, quale attività prevalente o anche esclusiva, l'assunzione di partecipazioni (non nei confronti del pubblico), senza che ciò comporti obbligo di iscrizione nell'elenco ex art. 113 t.u.b. se non è svolta altra attività finanziaria.

A norma dell'art. 23, comma 4, la Banca d'Italia determina le modalità per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u.b. dei soggetti che, alla data del 18 aprile 2009 esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto in esame.

L'art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando gli intermediari finanziari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni.

C) – CONFIDI.

L'art. 15 definisce le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 107 del t.u.b.: ciò si verifica quando i confidi abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni.

Con D.M. 5 marzo 2009 (in G.U. n. 62 del 16.3.2009), è stato prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'iscrizione nell'elenco speciale (di cui all'art. 107, comma 1, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), dei confidi, ai sensi dell'art. 155, comma 4-*bis*, del suddetto testo unico.

Ai confidi non si applica, a norma dell'art. 16, ultimo comma, la disposizione dell'art. 11 (a norma della quale i soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell'art. 106 del t.u.b. devono – tra l'altro – essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (con gli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico; e per la quale, inoltre, gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico).

Ai confidi non si applica inoltre la disposizione dell'art. 16 (a norma della quale gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale, e devono, tra l'altro, essere costituiti in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni (oltre agli altri requisiti ivi previsti), avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico).

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 14 maggio 2009 (in G.U. n. 141 del 20.6.2009), in vigore dal 20 giugno 2009, sono state emanate – in relazione a quanto sopra – disposizioni concernenti:

- a) - le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155 del t.u.b.;
- b) - le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario;
- c) - gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'

L'art. 19, comma 6, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, detta l'interpretazione autentica dell'art. 2497, comma 1, del codice civile, precisando che per "enti", aventi la direzione ed il coordinamento di società, si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, detta alcune disposizioni in materia di società pubbliche.

In particolare, è stato modificato l'art. 3, comma 12, della legge n. 244/2007; fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 459 ss., della legge n. 296/1996, o da altre disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, devono adeguarsi alle nuove disposizioni (numero massimo degli amministratori; riduzione dei relativi compensi; deleghe operative al presidente con delibera assembleare; soppressione della carica di vicepresidente o comunque esclusione di compensi aggiuntivi; delega con compenso solo ad un componente del consiglio di amministrazione; funzione di controllo interno; divieto di gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali; limitazione allo strettamente necessario di comitati consultivi o proponenti). Disciplina la cui versione definitiva risulta, ora, dall'art. 19, commi 7 e 8, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009.

Ai sensi del nuovo art. 3, comma 27-bis, della legge n. 244/2007, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. A norma del comma 29, per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

A norma del comma 32-bis del suddetto art. 3, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

L'art. 19, comma 5, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, detta una nuova disciplina per alcune c.d. società in house; dispone, in particolare, che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Per ulteriori profili di disciplina delle società con partecipazione pubblica, cfr. le precedenti *Rassegne normative* relative al *primo semestre 2006*, al *secondo semestre 2006*,

al secondo semestre 2007 ed al primo semestre 2008, tutte in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

In materia di società pubbliche v., per limitarsi ai commenti più recenti, DE NICTOLIS-CAMERIERO, *Le società pubbliche in house e miste*, Milano, 2008; AA.VV., *Studi in tema di società a partecipazione pubblica*, a cura di Cammelli e Dugato, Torino, 2008; PIZZA, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi*, Milano, 2007; MEOLI-EGIZIANO, *Le società pubbliche*, in *Il diritto privato della pubblica amministrazione*, a cura di Stanzone e Saturno, Padova, 2006, p. 487; GAUDIERI, *Servizi pubblici*, *ibidem*, p. 579; RUOTOLO, *Gli adeguamenti degli statuti delle società partecipate al comma 729 della legge finanziaria*, in *Studi e materiali*, 2008, 1, p. 133; BOGGIALI-RUOTOLO, *Società a partecipazione pubblica locale e art. 1, comma 734, legge n. 296/2006*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1541; RUOTOLO, *Società a partecipazione pubblica locale e nozione di organismo di diritto pubblico*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1567; RUOTOLO, *Società a partecipazione pubblica locale e nozione di organismo di diritto pubblico*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 873; RUOTOLO, *Società partecipata da Comune e legittimità della clausola statutaria sulla durata dei sindaci rapportata alla durata dell'organo politico nominante*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 897.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' QUOTATE

Con Raccomandazione della Commissione CE in data 30 aprile 2009 (2009/385/CE) (in G.U.C.E. n. L120 del 15.5.2009), sono state integrate le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE, per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori di società quotate.

CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' DI RISCOSSIONE

L'art. 32, comma 7-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, e ulteriormente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), ha disposto che la misura minima di capitale richiesto alle società di riscossione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini dell'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

Cfr. anche la *Rassegna* relativa al primo semestre 2008, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

SOCIETA' EDITRICI

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 41-bis, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), “Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa

dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249”.

Ai sensi del nuovo sesto comma dell'art. 1, “Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 416/1981, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62, “L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime”.

Con Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195/09/CONS (in G.U. n. 135 del 13.6.2009) sono state dettate disposizioni modificative del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

In materia di società editrici, v. CERRAI, *Le imprese editoriali*, in *Trattato delle società per azioni*, 8, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1992, p. 343; GENTILI, *Le società editrici*, in *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, I, Milano, 1990; PAOLINI, *Oggetto sociale: attività editoriale e compatibilità con attività diverse*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1522; PAOLINI, *Oggetto sociale: raccolta di pubblicità ed editoria*, in *Studi e materiali*, 2004, 2, p. 1183.

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI INTERMEDIARI

Con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 12 maggio 2009 (in G.U. n. 120 del 26.5.2009), sono state emanate disposizioni relative alla Direttiva 2007/44/CE, in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.

Più precisamente, considerato che è scaduto il termine per il recepimento da parte dello Stato italiano della suddetta Direttiva, la quale reca disposizioni di dettaglio, chiare e precise, nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari, si è ritenuto - secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze - che tali disposizioni abbiano diretta efficacia nell'ordinamento italiano; esse, pertanto, devono essere applicate anche se in contrasto o non previste dal quadro normativo nazionale allo stato vigente. Il provvedimento illustra quindi le previsioni comunitarie che si ritiene abbiano diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari (all. 1) nonché alle SIM (all. 2), con alcune indicazioni operative e procedurali.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L'art. 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha inserito il nuovo art. 18-ter nel d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), dedicato alle società di consulenza finanziaria.

L'art. 18-ter dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con apposito regolamento, ancora da emanarsi, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Con regolamento può essere previsto il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

Nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

Con D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 (in G.U. n. 303 del 30.12.2008), in vigore dal 14 gennaio 2009, era stato approvato il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Si ricorda che l'«albo delle persone fisiche consulenti finanziari» è quello disciplinato dall'art. 18-*bis* del Testo unico della finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), introdotto dal D. Lgs. n. 164/2007. La «consulenza in materia di investimenti» è il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-*septies*, del d. lgs. n. 58/1998.

L'art. 23, comma 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, ha modificato l'art. 19, comma 14, della legge 17 settembre 2007, n. 164, disponendo che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 18-*bis* del d. lgs. n. 58/1998, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Cfr. anche, sul punto, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2007* ("Mercati degli strumenti finanziari"), ed al *primo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>; nonché PAOLINI, *Oggetto sociale: attività finanziaria e consulenza in materia di investimenti "non nei confronti del pubblico"*, in *Studi e materiali*, 2008, 4, p. 1822; PAOLINI, *Oggetto sociale: la "consulenza in materia di investimenti" a seguito del recepimento della Direttiva Mifid*, in *Studi e materiali*, 2008, 2, p. 893.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

Con Deliberazione Consob 29 dicembre 2008, n. 16763 (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2009) è stato adottato il Regolamento di attuazione del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, riguardante la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, e le relative procedure.

In particolare, l'art. 2, comma 3, lett. *b*), del Regolamento individua, tra i soggetti nell'ambito dei quali individuare i componenti della Camera di conciliazione e arbitrato, i Notai con almeno sei anni di anzianità di esercizio.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Con Deliberazioni Consob in data 19 marzo 2009, n. 16840 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 81 del 7.4.2009), ed in data 1 aprile 2008, n. 16850 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 83 del 9.4.2009) sono state approvate modificazioni ed integrazioni al Regolamento emittenti, adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni.

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Con Deliberazione della Banca d'Italia 16 dicembre 2008, n. 786 (in G.U. n. 6 del 9.1.2009) è stato modificato il Regolamento adottato in data 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio.

GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Gli artt. 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, dettano disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, aventi ad oggetto i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), che hanno sede in Italia. I suddetti enti perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione

transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale.

La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità.

Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva.

Lo statuto e la convenzione sono pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Anche le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono iscritte nel Registro, e di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Cfr. anche, in argomento, COCUCCI, *Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera: il gruppo europeo di cooperazione territoriale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2008, p. 891; DICKMANN, *Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect)*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, p. 2901.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – TRASFERIMENTO DI SEDE TRANSFRONTALIERO E LIBERTÀ' DI STABILIMENTO

Con sentenza della Corte di Giustizia CE 16 dicembre 2008, causa C-20/06 (*Cartesio Oktató és Szolgáltató bt*), è stato deciso che “allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita”. Il punto di vista preso in considerazione è, quindi, quello dello Stato membro “di partenza”, e non quello “di arrivo”, per il quale valgono invece conclusioni diverse.

Cfr., sul punto, tra gli altri, KINDLER, *Libertà di stabilimento e diritto internazionale privato delle società*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 549; CONTALDI, *Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali di conflitto*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di Tizzano, II, Torino, 2006, p. 1325; BENEDETTELLI, *Diritto internazionale privato delle società e ordinamento comunitario*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, a cura di Picone, Padova, 2004, p. 205; BALLARINO, *Sulla mobilità delle società nella Comunità europea. Da Daily Mail a Uberseering: norme imperative, norme di conflitto e libertà comunitarie*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 669; LICINI, *Nota a Corte Giustizia 5 novembre 2002 n. C-208 - La sentenza Uberseering: un tentativo di riscrivere il d.i.p. per le società comunitarie?*, in *Notariato*, 2003, p. 347; PETRELLI, *Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia*, in *Atti del 40° Congresso Nazionale del Notariato*, Milano, 2003, p. 77, ed in *Riv. not.*, 2004, p. 343.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Con Regolamento (CE) del Consiglio in data 18 dicembre 2008, n. 4/2009 (in G.U.C.E. n. L7 del 10.1.2009), che troverà applicazione a partire dal 18 giugno 2011 (a condizione

che il Protocollo dell'Aja, di cui infra, sia applicabile alla Comunità europea da tale data), sono state disciplinate la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

A partire dalla suddetta data, pertanto, cesserà di produrre effetto l'art. 45 della legge n. 218/1995, che rinvia attualmente alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con legge 24 ottobre 1980, n. 745.

L'obiettivo del Regolamento è quello di far sì che un creditore di alimenti possa ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità (9° "Considerando").

Il Regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (art. 1, par. 1). Lo stesso non si applica limitatamente alla Danimarca (48° "Considerando"), mentre trova applicazione per tutti gli altri Stati membri, compreso il Regno Unito (come risulta dalla Decisione della Commissione europea in data 8 giugno 2009 (2009/451/CE), in G.U.C.E. n. L149 del 12.6.2009).

Il Regolamento trova applicazione alle decisioni emanate da autorità giurisdizionali o amministrative, nonché alle obbligazioni alimentari nascenti da atti pubblici, intendendosi per "atto pubblico", a norma dell'art. 2 del Regolamento, "qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata".

Tra le disposizioni maggiormente rilevanti si segnalano:

- la previsione della possibilità di scegliere convenzionalmente il foro competente per le obbligazioni alimentari, secondo i criteri previsti dall'art. 4;

- la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento (art. 15);

- gli artt. 16 ss. disciplinano il riconoscimento delle decisioni riguardanti obbligazioni alimentari; gli artt. 26 ss. disciplinano i presupposti dell'efficacia esecutiva delle decisioni;

- l'art. 48 estende agli atti pubblici le disposizioni sul riconoscimento e l'esecutività riguardanti le decisioni;

- l'art. 65 esonera gli atti e decisioni previsti nel Regolamento da qualsiasi legalizzazione o formalità analoga;

- l'art. 68 disciplina i rapporti con altri strumenti comunitari, in particolare con la disciplina generale del titolo esecutivo europeo.

Il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 è reperibile sul sito "http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=133". La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Protocollo, la legge dello Stato di residenza abituale del creditore (salve le previsioni speciali previste negli artt. 4 e seguenti del Protocollo), la quale trova applicazione anche quando è quella di uno Stato non contraente (art. 2 del Protocollo). A norma dell'art. 8 del Protocollo, il creditore ed il debitore di alimenti possono scegliere, in ogni momento e per iscritto, convenzionalmente la legge applicabile all'obbligazione, ed in particolare la legge nazionale o della residenza abituale di una delle parti al momento della scelta, o la legge applicabile alle loro relazioni patrimoniali, ovvero la legge designata dalle parti per disciplinare il divorzio o la separazione personale. Ai fini di cui sopra, per quanto concerne gli ordinamenti di common law la legge del "domicile" sostituisce quella della cittadinanza (art. 9 del Protocollo; art. 2, par. 3, del Regolamento).

Cfr., sulla materia, QUEIROLO-SCHIANO DI PEPE, *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Lezioni di diritto dell'Unione europea e*

relazioni familiari, Torino, 2008, p. 365; TROMBETTA-PANIGADI, *Le obbligazioni alimentari*, in *Persona e famiglia*, a cura di De Cesari, Torino, 2008, p. 449; VIARENGO, *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato comunitario*, in *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, a cura di Bariatti, Milano, 2007, p. 227; BARUFFI, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione Europea e gli Stati Uniti a confronto*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 39; BORRÁS, *Reservations, Declarations and Specifications: Their Function in the Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 125; DUNCAN, *The Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance. Comments on its Objectives and Some of its Special Features*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 313; BONOMI, *The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 333.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – PROTEZIONE DEGLI INCAPACI MAGGIORENNI

In data 1 gennaio 2009 è entrata in vigore tra Germania, Francia e Regno Unito, ed in data 1 luglio 2009 per la Svizzera, la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci (cfr. il relativo testo, e le altre informazioni utili, in http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=71). La Convenzione individua, quale autorità competente in linea generale ad adottare le misure di protezione (comprese le autorizzazioni di volontaria giurisdizione) quella dello Stato di residenza abituale dell'incapace (art. 5), le quali applicano la propria legge (art. 13). La Convenzione ha applicazione universale, e quindi le relative disposizioni si applicano anche se la legge designata non è quella di uno Stato contraente (art. 18).

Allo stato attuale, le previsioni della Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 trovano applicazione per l'Italia, in virtù del rinvio (art. 13 della legge n. 218/1995), solamente quando l'incapace maggiorenne sia cittadino di uno dei suddetti Stati (Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera), in tal modo integrando e modificando la previsione dell'art. 43 della legge n. 218/1995). Csicché, ad esempio, trattandosi di un soggetto legalmente incapace che sia cittadino francese abitualmente residente in Italia, sarà la legge italiana a trovare applicazione, e l'autorità giudiziaria italiana ad essere competente.

Per un commento alla suddetta Convenzione, cfr. LAGARDE, *La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes*, in *Revue critique de droit international privé*, 2000, p. 159.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Con Decisione della Commissione europea in data 22 dicembre 2008 (2009/26/CE, in G.U.C.E. n. L10 del 15.1.2009), è stato dato atto della applicabilità al Regno Unito del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (in G.U.C.E. n. L177 del 4.7.2008), c.d. Regolamento "Roma I", disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per i contratti conclusi "dopo il 17 dicembre 2009", e quindi stipulati a partire dal 18 dicembre 2009 (art. 28).

Conseguentemente, il suddetto Regolamento troverà applicazione a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la Danimarca.

Cfr., per una sintesi della disciplina contenuta nel Regolamento n. 593/2008, la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2008, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – NOTIFICAZIONE DI ATTI NOTARILI IN AMBITO EUROPEO

Con sentenza della Corte di Giustizia CE 25 giugno 2009, Causa C-14/08 (*Roda Golf & Beach Resort SL*), è stato deciso che la disciplina comunitaria sulle notificazioni degli atti giudiziali ed extragiudiziali trova applicazione anche agli atti notarili, ed anche al di fuori di un procedimento giudiziale attualmente in essere.

L'elenco degli atti suscettibili di notificazione è contenuto nel repertorio degli atti approvato con Decisione della Commissione europea in data 25 settembre 2001, n. 2001/781/CE (in G.U.C.E. n. L298 del 15.11.2001).

Per i restanti profili di disciplina delle notificazioni in ambito europeo, cfr. il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (in G.U.C.E. n. L324 del 10.12.2007), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Esso regola le comunicazioni e notificazioni in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccettuata la Danimarca (art. 1, paragrafo 3).

Cfr. anche, su tale disciplina, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>

Cfr. inoltre, sulla materia, BAREL, *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008; DE CESARI, *Notificazioni e comunicazioni nello spazio comunitario*, in *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2005, p. 215; FRIGO, *Tutela dei crediti e profili problematici relativi alla notificazione degli atti all'estero*, in *La tutela transnazionale del credito*, a cura di De Cesari e Frigessi di Rattalma, Torino, 2007, p. 67; DANIELE-MARINO, *Momento perfezionativo e regime linguistico delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta di modifica del regolamento n. 1348/2000*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2007, p. 969; CARELLA, *Le notificazioni internazionali nel regolamento (CE) n. 1348/2000 e lo Spazio giudiziario europeo*, in *Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo*, a cura di Carella, Bari, 2007, p. 41.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE INTERNAZIONALE

Con Regolamento (CE) della Commissione in data 6 aprile 2009, n. 280/2009 (in G.U.C.E. n. L93 del 7.4.2009), sono stati modificati gli allegati I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento "Bruxelles I"). L'allegato I riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento; l'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività; l'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza; l'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

Sul Regolamento "Bruxelles I", cfr. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (CE) n. 44/2001*, Padova, 2006; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, Torino, 2006; CARBONE-QUEIROLO, *La competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni in materia civile nell'ambito dello spazio giudiziario europeo*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di Tizzano, II, Torino, 2006, p. 1839; DE CESARI, *La competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2005, p. 59; LUPOI-VULLO, *La giurisdizione italiana*, in *Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del

notariato, Napoli, 2007, p. 1; CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, cit., p. 427; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007.

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI ITALIANI E COMUNITARI

L'art. 6 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, ha inserito nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, il nuovo art. 14-bis, a norma del quale "Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale". Viene quindi espressamente codificato il divieto di "discriminazioni alla rovescia".

V. anche, di recente sull'argomento, SPITALERI, *Le discriminazioni alla rovescia nella recente giurisprudenza comunitaria: rimedi insufficienti o esorbitanti?*, in *Dir. Unione europea*, 2007, p. 917; DI SERI, *La responsabilità del giudice nell'attività interpretativa: una discriminazione a rovescio? (nota a Corte giustizia CE 13 giugno 2006, n. 173/03, Soc. traghetti del Mediterraneo c. Gov. Italia)*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2006, p. 1116; ZOPPI, *Le discriminazioni a rovescio*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2006, p. 795; VEDASCHI, *L'incostituzionalità delle «discriminazioni a rovescio»: una resa al diritto comunitario? (nota a Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 443)*, in *Giur. cost.*, 1998, p. 283.

DIRETTIVA COMUNITARIA IN TEMA DI MULTIPROPRIETA'

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE (in G.U.C.E. n. L33 del 3 febbraio 2009), detta nuove disposizioni in materia di tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. Contestualmente, viene abrogata la Direttiva n. 94/47/CE (art. 18). Agli Stati membri è concesso fino al 23 febbraio 2011 per adeguarsi alle nuove prescrizioni della Direttiva (art. 16).

La Direttiva, che si applica alle transazioni commerciali tra imprese e consumatori, lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che prevedono rimedi giuridici generali appartenenti al diritto dei contratti (art. 1, par. 2, lett. a), come pure quelle riguardanti la pubblicità (registrazione) mobiliare e immobiliare ed il trasferimento di beni immobili (art. 1, par. 2, lett. b), e quelle riguardanti la natura giuridica dei diritti che sono oggetto dei contratti di multiproprietà (art. 1, par. 2, lett. d).

Viene definito, tra l'altro, come "contratto di multiproprietà" il "contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione".

L'art. 3 della Direttiva disciplina la pubblicità; l'art. 4 le informazioni precontrattuali; l'art. 5 la forma ed il contenuto dei contratti di multiproprietà; gli artt. da 6 a 8 il diritto di recesso del consumatore; l'art. 9 gli acconti.

L'art. 12 sancisce il carattere imperativo ed inderogabile della Direttiva.

Sulla disciplina attuativa della normativa comunitaria in materia di multiproprietà, v. – per limitarsi alle opere monografiche – CASTRONOVO-MAZZAMUTO, *La multiproprietà*, in *Manuale di diritto privato europeo*, II, Milano, 2007, p. 73; TRIMARCHI, *La multiproprietà*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di Tizzano, I, Torino, 2006, p. 290; VENEZIANO, *La multiproprietà*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di Lipari, II, Padova, 2003, p. 321; CALICE, *Vendite di diritti di*

"godimento ripartito" di beni immobili: formalismo e tutela dell'acquirente, Torino, 2006; TASSONI, *I contratti di godimento parziale su immobili*, in *I contratti dei consumatori*, I, a cura di Gabrielli e Minervini, Torino, 2005, p. 815; SCARDIGNO, *La multiproprietà*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 7, Torino, 2005, p. 271; TATARANO, *Il recesso dall'acquisto in multiproprietà e l'effetto reale*, Napoli, 2003; ERMINI-LASCIALFARI-PANDOLFINI, *I contratti di multiproprietà*, Milano, 2003; GIUGGIOLI, *Timesharing e multiproprietà*, Milano, 2003; DI ROSA, *Proprietà e contratto - Saggio sulla multiproprietà*, Milano, 2002; MUNARI, *Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà*, Padova, 1999; CASELLI, *La multiproprietà*, Milano, 1999; DE NOVA-GIUGGIOLI-LEO, *La multiproprietà*, Milano, 1999; TASSONI, *I diritti a tempo parziale su beni immobili*, Padova, 1999; MORELLO-TASSONI, *Multiproprietà*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, II, Torino, 2003, p. 896; CONFORTINI, *Multiproprietà (postilla di aggiornamento)*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma 1999.

DIRETTIVA COMUNITARIA SUI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 6 maggio 2009, n. 2009/44/CE (in G.U.C.E. n. L146 del 10.6.2009) modifica – oltre alla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Per quanto concerne in particolare la direttiva 2002/47/CE, il 6° “Considerando” della direttiva del 2009 prevede che per facilitare l’uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. A norma dell’art. 1, par. 5, “Per i crediti, l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia è sufficiente ad individuare il credito ed a provare tra le parti la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria. Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che l’inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, al beneficiario della garanzia sia sufficiente anche a individuare il credito e a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria nei confronti del debitore/o di terze parti”.

Significative sono peraltro le riserve riguardo al contenuto delle discipline nazionali a tutela dei terzi; ai sensi del nuovo 23° “Considerando” della direttiva del 2002, “La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti”. Il successivo art. 3, par. 1, dispone che “quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non prescrivono che la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l’ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi”.

A norma dell’art. 3 della Direttiva 2009/44/CE, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 2010.

Sui contratti di garanzia finanziaria, disciplinati in Italia dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170, cfr. MAGNO, *La nuova disciplina dei contratti di garanzia finanziaria*, in *Lezioni di diritto privato europeo*, a cura di Alpa e Capilli, Padova, 2007, p. 1127; MARINO, *La disciplina delle garanzie finanziarie. Profili innovativi*, Napoli, 2005; CANDIAN, *Garanzie finanziarie (diritto comunitario)*, in *Enc. dir., Annali*, II, 2, Milano, 2008, p. 607; MASTROPAOLO, *Garanzie finanziarie (mercati finanziari)*, in *Digesto discipline*

*privatistiche, sez. comm., Aggiornamento, ****, Torino, 2008, p. 299, GABRIELLI, Contratti di garanzia finanziaria, in Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, Torino 2007, ***, I, p. 300.*

DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI TUTELA INIBITORIA DEI CONSUMATORI

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 aprile 2009, n. 2009/22/CE (in G.U.C.E. n. L110 del giorno 1.5.2009) ha dettato disposizioni in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, “codificando” le disposizioni già dettate dalla Direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, che unitamente a queste ultime viene quindi abrogata.

La nuova Direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009 (art. 10).

Sul tema v. CARLESI, *Brevi note in tema di tutela inibitoria ed astreinte nei contratti del consumatore*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, I, Milano, 2008, p. 529; DE SANTIS, *Questioni in tema di tutela inibitoria collettiva, misure "ripristinatorie" e reintegrazione patrimoniale in favore dei consumatori*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2800.

DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA TUTELA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 aprile 2009, n. 2009/24/CE (in G.U.C.E. n. L111 del 5.5.2009), relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, “codifica” le disposizioni già contenute nella Direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991, e successive modificazioni, apportando ulteriori modifiche alla relativa disciplina. La suddetta direttiva del 1991 viene quindi abrogata (art. 10) con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova Direttiva, fissata per la data del 25 maggio 2009.

Cfr. in materia BORRUSO-CIACCI, *La tutela giuridica del software e delle banche dati*, in *Diritto civile e informatica*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 369; CHIMIENTI, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Milano, 2000; GIANNANTONIO, *Programmi per elaboratore (tutela giuridica dei)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma, 1995.

DIRETTIVA COMUNITARIA SU INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI QUALIFICATI

La Direttiva del Consiglio in data 25 maggio 2009, n. 2009/50/CE (in G.U.C.E. n. L155 del 18.6.2009), intende stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un’attività lavorativa altamente qualificata, nell’ambito del sistema della Carta blu UE, e dei loro familiari (fatte salve comunque le disposizioni più favorevoli eventualmente applicabili).

Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva, i titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu per quanto concerne, tra l’altro, il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili, nonché l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio.

L’art. 16 della Direttiva disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE, dichiarando applicabile la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, con le deroghe previste nel medesimo articolo. L’art. 17 disciplina quindi il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lungo periodo.

A norma dell’art. 23 della Direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 19 giugno 2011.

Sulla disciplina del soggiorno di stranieri in Italia, cfr. anche le precedenti *Rassegne*

relative al *primo semestre 2007*, al *secondo semestre 2007* ed al *primo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI IVA

La Direttiva del Consiglio in data 16 dicembre 2008, n. 2008/117/CE (in G.U.C.E. n. L14 del 20.1.2009) ha apportato alcune modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di combattere la frode fiscale relativa alle operazioni intracomunitarie.

Di particolare rilievo la previsione del nuovo art. 64, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE, a norma del quale “Le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi. Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno”.

Gli Stati membri devono conformarsi alle prescrizioni della Direttiva entro il 1° gennaio 2010.

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

L'art. 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha modificato l'art. 66 del Codice dell'amministrazione digitale, prevedendo che fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica; ed ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina della carta di identità elettronica.

L'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'art. 64, comma 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Parallelamente, l'art. 42, comma 1, del suddetto decreto n. 207/2008, dispone che – ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze – il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 è prorogato al 31 dicembre 2009.

L'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005 dispone che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. Il comma 3 dispone che, con decreto interministeriale, è fissata la data – comunque, ora, non successiva al 31 dicembre 2009, per effetto della proroga di cui sopra – a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Con D.M. 26 maggio 2009, n. 57 (in G.U. n. 124 del 30.5.2009) è stata data parziale attuazione all'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la notificazione per via telematica nei casi previsti dall'art. 170 c.p.c. (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento), dall'art. 192 c.p.c. (notifica dell'ordinanza di nomina del consulente tecnico), e di ogni altra notificazione al consulente.

Il decreto in esame dispone che le suddette disposizioni si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.

REGISTRI INFORMATIZZATI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Con D.M. 27 aprile 2009 (in G.U. n. 107 del giorno 11.5.2009) sono state dettate nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia, in sostituzione di quelle già dettate con d.m. 24 maggio 2001 (in G.U. n. 128 del 5.6.2001). Regole la cui emanazione è prevista dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.m. 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.

CANCELLERIE GIUDIZIARIE – DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO

Il D.M. 8 gennaio 2009 (in G.U. n. 30 del 6.2.2009) ha adeguato gli importi dei diritti di copia e di certificato di cui al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

CONTRATTI PUBBLICI – FINANZA DI PROGETTO

Con Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 14 gennaio 2009, n. 1, sono state approvate le Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo» (d. lgs. 11 dicembre 2008, n. 152).

Con due Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, entrambe in data 20 maggio 2009, nn. 3/2009 e 4/2009 (in Suppl. ord. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25.6.2009), sono state definite le linee guida per i documenti di gara, e per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini del *Project financing* (finanza di progetto), ai sensi dell'art. 153 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

Sul *Project financing*, v. PUCA, *Schema di convenzione di project financing (tecniche contrattuali)*, in *Notariato*, 2006, p. 685; PUCA, *Cos'è il project financing: concetti e storia (tecniche contrattuali)*, in *Notariato*, 2006, p. 544; SICA-D'ANTONIO, *Project financing*, in *Il diritto privato della pubblica amministrazione*, a cura di Stanzione e Saturno, Padova, 2006, p. 905; SCANO, *Project financing. Società e impresa*, Milano, 2006; CARRIERE, *Finanza di progetto (project financing) (diritto privato)*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano, 2007, p. 597.

RILANCIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA – “PIANO CASA”

Con Protocollo d'intesa in data 1 aprile 2009 (in G.U. n. 98 del 29.4.2009), elaborato nell'ambito della Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, riguardante le misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, le regioni si sono impegnate ad approvare, entro e non oltre 90 giorni (quindi entro il 30 giugno 2009) proprie leggi al fine di disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici a destinazione residenziale, entro il limite del 35% della volumetria esistente; il Governo avrebbe dovuto emanare, entro dieci giorni, un decreto legge, dai contenuti concordati con regioni e sistema delle autonomie, per esemplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato.

Con Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 maggio 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009) è stato espresso il parere – richiesto dall'art. 11 del d.l. n. 112/2008 – sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa.

INTERVENTI URGENTI PER L'ABRUZZO – DIVIETI DI ALIENAZIONE

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. n. 97 del 28.4.2009), in vigore dal 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (in Suppl. ord. n. 99 alla G.U. n. 147 del 27.6.2009), in vigore dal 28 giugno 2009, ha dettato disposizioni urgenti in dipendenza degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ha disposto la concessione di contributi

pubblici a fondo perduto, anche mediante finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale (secondo la nozione di abitazione principale di cui al d. lgs. n. 504/1992), distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, e, riguardo ad essi, l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili.

A norma del comma 5 dell'art. 3, la proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Quest'ultima è trascritta nei registri immobiliari sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità. Gli atti di compravendita stipulati in violazione del divieto di alienazione sono nulli.

QUOTE LATTE

L'art. 8-*bis*, comma 2, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), ha modificato l'art. 10 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, disponendo che in caso di vendita di azienda con quota latte con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata; e che in caso di affitto di azienda con quota latte vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

NOMINA DI GIUDICI ONORARI E VICE PROCURATORI ONORARI

Con D.M. 3 giugno 2009 (in G.U. n. 138 del 17.6.2009) sono stati modificati ed integrati i criteri di nomina dei giudici onorari di Tribunale. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *b*), del decreto, costituisce titolo di preferenza per la nomina, subito dopo l'esercizio di funzioni giudiziarie ed al pari della professione di avvocato, l'esercizio, anche pregresso, della professione di notaio. Ai sensi dell'art. 8, La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni; il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

Con altro D.M. in data 3 giugno 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009), sono stati modificati ed integrati i criteri di nomina dei vice procuratori ordinari presso la Procura della Repubblica dei Tribunali ordinari. Anche in questo caso, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. *b*), del decreto, costituisce titolo di preferenza per la nomina, subito dopo l'esercizio di funzioni giudiziarie ed al pari della professione di avvocato, l'esercizio, anche pregresso, della professione di notaio. Ai sensi dell'art. 8, La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni; il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 febbraio 2009 (in G.U. n. 45 del 24.2.2009) sono stati unificati e prorogati i termini per l'adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento in data 27 novembre 2008 ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. Più precisamente, è stato prescritto a tutti i titolari del trattamento interessati (qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano) di adottare le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del dispositivo del provvedimento suddetto entro il 30 giugno 2009. Con successivo Provvedimento del Garante in data 25 giugno 2009 (in G.U. n. 149 del 30.6.2009), è stata disposta – oltre ad alcune modifiche relative al contenuto ed alla titolarità degli obblighi – un'ulteriore proroga

al 15 dicembre 2009.

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2009 (in G.U. n. 106 del 9.5.2009) sono state dettate prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione tra società operanti nel settore bancario.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 1 aprile 2009 (Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il regolamento di attuazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

SEMPLIFICAZIONE E QUALITÀ DELLA NORMATIVA VIGENTE

L’art. 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha inserito il nuovo art. 13-*bis* nella legge 23 agosto 1988, n. 400, dedicato alla “chiarezza dei testi normativi”. Si prevede, in particolare, che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare;

c) le disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

Con D.P.C.M. 10 novembre 2008 (in G.U. n. 54 del 6.3.2009) è stata disposta la costituzione dell’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, ai sensi dell’art. 1, comma 22-bis, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Si veda anche la Direttiva del Presidente del Consiglio in data 26 febbraio 2009 (in G.U. n. 82 del giorno 8.4.2009).

L’art. 4 della suddetta legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, prevedendo l’emanazione entro due anni di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative – eccettuati codici e testi unici, ed altre disposizioni specificamente elencate – pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, di cui è indispensabile la permanenza in vigore. Decorso un ulteriore anno, o il maggior termine previsto dai suddetti decreti, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. Il Governo è altresì delegato ad abrogare espressamente anche disposizioni successive alla suddetta data.

L’art. 5 prevede, oltre al periodico riordino delle disposizioni regolamentari, l’emanazione di testi unici compilativi (inserendo il nuovo art. 17-*bis* nella legge 23 agosto 1988, n. 400).

L’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in G.U. n. 195 del 21.8.2008), come ulteriormente modificato dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (in Suppl. ord. n. 25 alla G.U. n. 42 del 20.2.2009), aveva disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative indicate nell’allegato “A” al medesimo decreto, a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e quindi dal 22 dicembre 2008).

Ai sensi dell’art. 24, comma 1-*bis*, del D.L. n. 112/2008, come introdotto dalla legge di conversione, il Governo deve individuare, con atto ricognitivo ed entro il 16 dicembre 2009, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi espressamente abrogati.

L’art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 298 del 22.12.2008), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (in Suppl. ord. n. 25 alla G.U. n. 42 del 20.2.2009), ha disposto l’abrogazione delle disposizioni

legislative indicate nell'allegato 1 al medesimo decreto (si tratta di 28.889 provvedimenti normativi), a decorrere dal 16 dicembre 2009. A norma dell'art. 2, comma 2, il Governo individua, con atto ricognitivo ed entro la suddetta data, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

L'art. 3 del d.l. n. 200/2008 ha soppresso peraltro dall'allegato "A" al d.l. n. 112/2008 (evitandone quindi l'abrogazione) le disposizioni elencate nell'allegato 2 (si tratta di 60 provvedimenti normativi). Altra soppressione, e quindi mantenimento in vigore di ulteriori disposizioni, è prevista dall'art. 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

REGOLE TECNICHE PER I DOCUMENTI INFORMATICI

Con D.P.C.M. 30 marzo 2009 (in G.U. n. 129 del 6.6.2009), che entrerà in vigore il 6 giugno 2010, sono state approvate le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

A partire dalla suddetta data, è abrogato il D.P.C.M. 13 gennaio 2004 (in G.U. n. 98 del 27.4.2004), che attualmente reca le suddette regole tecniche (art. 53).

Il nuovo decreto stabilisce, in particolare, ai sensi degli artt. 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 30 e 32 del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate e per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.

BASE IMPONIBILE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, ha modificato le disposizioni in materia di base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, contenute negli artt. 13 e 14 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adeguare la suddetta normativa all'ordinamento comunitario.

In particolare, viene ora stabilito che la base imponibile per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2 del d.p.r. n. 633/1972 è costituita non più dal "valore normale", bensì dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Viene inoltre eliminata la disposizione, già contenuta nell'art. 14 (come modificato dalla legge n. 244/2007), secondo la quale il valore normale era determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale era costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. Soprattutto, però, è stato modificato il comma 3 dell'art. 54 del d.p.r. n. 633/1972 (come introdotto dall'art. 35, comma 2, del d.l. n. 223/2006, e successivamente modificato: che con particolare riferimento alle cessioni di immobili riteneva prova sufficiente ai fini della rettifica della base imponibile lo scostamento rispetto al valore normale determinato ai sensi dell'art. 14). Il nuovo comma 3 dell'art. 54 elimina ora ogni automatismo in tal senso.

E' stato altresì eliminato il corrispondente automatismo, valevole ai fini dell'accertamento riguardante le imposte sui redditi (sempre riguardo alle cessioni immobiliari da parte di soggetti esercenti attività d'impresa), già introdotto dall'art. 35, comma 3, del d.l. n. 223/2006 nell'art. 39, lett. c), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Anche ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il semplice scostamento del prezzo di vendita di un immobile dal valore normale non costituisce elemento sufficiente per la rettifica di tale valore.

Cfr. sull'argomento BELLINI-FORTE-LOMONACO, *Note riepilogative sul tema delle cessioni di fabbricati effettuate da soggetti passivi Iva*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1132;

TASSANI, *I trasferimenti immobiliari tra corrispettivo contrattuale e valore normale dopo il d.l. n. 223 del 2006*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 277; LOMONACO, *Il nuovo regime fiscale delle cessioni di fabbricati effettuate da soggetti passivi IVA*, in *Riv. not.*, 2007, 1, p. 77; FORTE, *Il regime Iva della cessione degli immobili e delle locazioni dopo il D.L. 223/2006*, in *Novità e problemi nell'imposizione tributaria relativa agli immobili - Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Roma, 2006, p. 119; PISCHETOLA, *L'agenzia delle entrate detta criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati*, in *Fisco*, 2007, p. 4860; PISCHETOLA, *Il valore «normale» nelle cessioni immobiliari dopo il decreto Bersani-Visco e poteri dell'amministrazione finanziaria*, in *Fisco*, 2006, p. 5572.

COMPENSAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI IVA

L'art. 16, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, ha abrogato i commi 30, 31 e 32 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che – al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal d. lgs. n. 241/1997 – disponeva che i titolari di partita Iva, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendevano effettuare le operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, dovevano comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione. Di conseguenza, dal 29 novembre 2008 è possibile – come regola generale – effettuare la compensazione anche per importi superiori a 10.000 euro.

Peraltro, l'art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, dispone ora che la compensazione del credito Iva, annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell'istanza da cui il credito emerge; che il contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ed ha l'obbligo di chiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un commercialista. L'efficacia di questa disposizione decorre dal 1° gennaio 2010 (comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in data 2 luglio 2009).

PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

A norma dell'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, del d.p.r. n. 633/1972 – che prevedono l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo – si applicano “a regime” anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Queste disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni in oggetto, per le quali l'Iva non è esigibile in mancanza di pagamento immediato, la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.

L'art. 3-bis del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), inserito dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), prevede

che con decreto del Presidente del Consiglio, previa autorizzazione comunitaria, può essere disposta l'estensione del pagamento dell'Iva per cassa anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria.

La disciplina in esame è subordinata all'autorizzazione da parte della Comunità europea; peraltro, con nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, è stato evidenziato che a norma dell'art. 66 della direttiva 2006/112/CE, in merito al differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, già è consentito agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una specifica autorizzazione non appare necessaria.

Con D.M. 26 marzo 2009 (in G.U. n. 96 del 27.4.2009), sono state dettate disposizioni attuative riguardo al pagamento dell'Iva per cassa (che quindi trova applicazione alle operazioni compiute a partire dal 28 aprile 2009). In particolare:

a) – è necessario che il cessionario o committente agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione (art. 1, comma 1);

b) – è necessario che il cessionario o committente non assolvà l'Iva mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) (art. 1, comma 2);

c) – è necessario che il cedente o prestatore di servizi abbia realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio di attività, preveda di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro (art. 1, comma 1); dal momento in cui si supera tale ammontare, le disposizioni in oggetto divengono inapplicabili (art. 1, comma 4);

d) – è necessario che il cedente o prestatore di servizi non si avvalga di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma 2).

In presenza dei presupposti suindicati:

1) - l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, ma diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (art. 1, comma 1);

2) – la fattura, nelle ipotesi in esame, reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'art. 7 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (art. 1, comma 3);

3) – le operazioni in oggetto sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (art. 2, comma 3);

4) – nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'Iva diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione (art. 2, comma 4);

5) – il cessionario o committente delle operazioni ha diritto alla detrazione dell'Iva a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato (art. 3, comma 1);

6) – nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione (art. 3, comma 2).

V. anche la Circ. Agenzia Entrate 30 aprile 2009, n. 20/E.

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, ha modificato l'art. 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introducendo una nuova disciplina della fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In particolare, a norma del comma 1 dell'art. 46, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con

l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

INTERESSI PER OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

Il D.M. 21 maggio 2009 (in G.U. n. 136 del 15.6.2009) ha rideterminato la misura degli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso dei tributi (ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge n. 244/2007).

In particolare:

1) - gli interessi dovuti al contribuente per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 3);

2) - a norma dell'art. 6, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute all'amministrazione finanziaria a seguito di pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

3) - a norma dell'art. 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute all'amministrazione finanziaria per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Con D.M. 6 marzo 2008 (in G.U. n. 80 del 6.4.2009), è stato modificato il termine di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio informatico relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari (fatture elettroniche, ecc.).

In particolare, a norma del nuovo testo dell'art. 5 del d.m. 23 gennaio 2004 (in G.U. n. 27 del 3.2.2004), entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal d.p.r. n. 322/1998 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

V. anche da ultima, riguardo alla fatturazione elettronica, la Ris. Agenzia Entrate 15 giugno 2009, n. 158/E.

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONI PROVINCIALI

Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state istituite Direzioni provinciali della medesima Agenzia, ristrutturando in tal modo alcuni uffici locali dell'Agenzia, di cui all'art. 5 del Regolamento di amministrazione, approvato con Deliberazione n. 4 del 30 novembre 2000 (in G.U. n. 36 del 13.2.2001).

Cfr. in particolare i seguenti Provvedimenti, pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ciascuno dei quali determina l'articolazione delle funzioni all'interno delle singole Direzioni provinciali):

- Provvedimento in data 26 marzo 2009 (pubblicato il 2.4.2009), per l'attivazione delle

direzioni provinciali di Benevento, Isernia, Pescara, Rimini, Trieste e Viterbo;

- Provvedimento in data 30 aprile 2009 (pubblicato il 30.4.2009), per l'attivazione delle direzioni provinciali di Crotone, Vibo Valentia, Forlì-Cesena, Pordenone, Reggio nell'Emilia, Biella e Taranto;

- Provvedimento in data 21 maggio 2009 (pubblicato il 21.5.2009), per l'attivazione delle direzioni provinciali di Catanzaro, Parma, La Spezia, Lecco, Asti, Gorizia, Rieti, Caltanissetta, Enna, Piacenza, Grosseto, Trento, Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia;

- Provvedimento in data 10 giugno 2009 (pubblicato in data 11.6.2009), per l'attivazione delle direzioni provinciali di Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia;

- Provvedimento in data 15 giugno 2009 (pubblicato in data 15.6.2009), per l'attivazione delle direzioni provinciali di Imperia, Savona, Lodi, Verbano-Cusio-Ossola e Pistoia.

PROROGA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Con D.P.C.M. 4 giugno 2009 (in G.U. n. 137 del 16.6.2009) sono stati prorogati i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati studi di settore. In particolare, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'Irap entro il 16 giugno 2009, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione, e dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

STUDI DI SETTORE

Il Provvedimento dell'Agencia delle Entrate in data 18 giugno 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agencia delle entrate il 18 giugno 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), ha approvato modifiche delle istruzioni dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del 21 maggio 2009.

Con D.M. 19 maggio 2009 (in G.U. n. 139 del 18.6.2009) è stata prevista – con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'elaborazione su base regionale o comunale degli studi di settore, in attuazione del federalismo fiscale come previsto dall'art. 83, comma 19, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

Con Provvedimento dell'Agencia delle Entrate in data 16 gennaio 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agencia delle entrate il 19 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009.

L'art. 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, ha disposto che – al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali – in deroga all'art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 195/1999, gli studi di settore possono essere integrati con decreto ministeriale. A norma del successivo art. 27, che modifica l'art. 10-*bis* della legge n. 146/1998, in caso di adesione ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 218/1997, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-*bis* dell'art. 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. *d*), secondo periodo, del d.p.r. n. 600/1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del d.p.r. n. 633/1972, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore

al 40% dei ricavi o compensi definiti.

Cfr. anche, in materia, la Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2009, n. 29/E.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

L'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008), in vigore dal 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009), in vigore dal 29 gennaio 2009, consente, a determinate condizioni, il riallineamento e la rivalutazione volontari dei valori contabili del patrimonio delle imprese.

Per effetto della modifica apportata dall'art. 5, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. n. 34 del giorno 11.2.2009), convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33 (in G.U. n. 85 del giorno 11.4.2009), la rivalutazione ai fini della successiva determinazione delle plusvalenze e minusvalenze può essere effettuata con il pagamento dell'imposta sostitutiva nella minore aliquota del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili.

V. anche la Circ. Agenzia Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E, e la Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E.

Cfr., per gli altri profili di disciplina, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 maggio 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonché delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA.

Cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2007*, al *primo semestre 2008*, ed al *secondo semestre 2008*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

RIMBORSI IRAP

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 12 giugno 2009 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 giugno 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007), è stato approvato il modello per l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008.

CLASS ACTION (AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI)

L'art. 23, comma 16, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), in vigore dal giorno 1 luglio 2009, ha prorogato di ulteriori sei mesi, rispetto a quanto disposto dall'art. 19 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. n. 304 del 31.12.2008), convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. n. 49 del 28.2.2009), l'entrata in vigore della disciplina in materia di "class action", contenuta nell'art. 2, commi 445 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La relativa disciplina entrerà quindi in vigore, salve ulteriori modifiche, il 1° gennaio 2010.

Cfr. anche, sul punto, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2007*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

DELEGHE AL GOVERNO

L'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 140 del 19.6.2009), in vigore dal 4 luglio 2009, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti

legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

La legge 5 maggio 2009, n. 42 (in G.U. n. 103 del 6.5.2009) ha delegato il Governo all'emanazione di disposizioni in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha delegato il Governo ad emanare disposizioni correttive del Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005).

L'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per il riassetto della giustizia amministrativa.

L'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

L'art. 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009), in vigore dal 28 luglio 2009, ha conferito delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cfr. sul punto FURGIUELE, *La disciplina dell'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell'art. 7 della direttiva 36/2007/CE*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 989).

L'art. 33 della suddetta legge 7 luglio 2009, n. 88 ha conferito delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

LEGISLAZIONE REGIONALE – PRIMO SEMESTRE 2009

Cfr. l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, segnalate in PETRELLI, *Novità normative regionali – primo semestre 2009*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

Gaetano Petrelli